

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

391^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1975

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,
indi del Vice Presidente VENANZI
e del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

CONGEDI Pag. 18543

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 18543

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 18543

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente 18543

Presentazione 18562

Discussione e approvazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza:

« Norme sul lavoro straordinario e sui contingenti di cui all'articolo 19 della legge 13 novembre 1973, n. 734, recante concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari » (1884), d'iniziativa del senatore Maffioletti e di altri senatori:

PRESIDENTE 18551

MAFFIOLETTI 18548

NUCCI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . 18550

Seguito della discussione:

« Riforma del diritto di famiglia » (550), d'iniziativa del deputato Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri (*Approvato dalla 4^a Com-*

missione permanente della Camera dei deputati);

« Riforma del " diritto di famiglia " » (41), d'iniziativa del senatore Falcucci Franca;

« Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero » (1595), d'iniziativa del senatore Branca ed altri:

PRESIDENTE Pag. 18562

AGRIMI, *relatore* 18565 e *passim*

ARENA 18569 e *passim*

BRANCA 18580

FILETTI 18567, 18574

MARIANI 18564, 18579

NENCIONI 18566, 18577

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 18552
e *passim*

* SABADINI 18578

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 18581, 18583

Ritiro di interrogazioni 18590

PER LA MORTE DELL'ONOREVOLE CARLO LEVI

PRESIDENTE 18547

PARRI 18544

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 18547

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

A R N O N E , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo per 1 giorno i senatori: Arfè, Bermanni, Bloise, Colombo, Gatto Vincenzo, Nenni.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

PIERACCINI, ZUCCALÀ, CIPELLINI, STIRATI, LICINI, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CUCINELLI, SEGRETO, SIGNORI, TORTORA e CORONA. — « Istituzione del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico » (1903);

ZUGNO, CIPELLINI, BUZIO, SEGNANA, BALDINI, ASSIRELLI, RICCI e DE LUCA. — « Provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate ordinarie rispetto alle pensioni di guerra » (1904);

CIPELLINI, STIRATI e SIGNORI. — « Proroga del termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio » (1905).

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta unanime dei componenti la 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni di legge: Deputati **ROGNONI** ed altri. — « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (1824), **MAROTTA** ed altri. — « Aumento delle contribuzioni riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (1304), **SANTALCO** ed altri. — « Modifiche alle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (772), **BERMANI.** — « Diritto dei figli maggiorenni inabili alla pensione indiretta e di reversibilità della Cassa di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori » (600), **NENCIONI** ed altri. — « Pensione ai patrocinatori legali » (24) e: **MAROTTA** ed altri. — « Norme per la proroga della durata in carica del Presidente, del Vice Presidente, del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (423), già assegnati a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Sistemazione del personale della Società per l'esercizio di impianti meccanografici (SEIM), S.p.A., in liquidazione » (1787);

« Disposizioni sulla decorrenza dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale » (1865);

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

FALCUCCI Franca ed altri. — « Contribuzioni dirette a opere di manutenzione e restauro di beni del patrimonio artistico ed archeologico » (1487);

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

SIGNORI ed altri. — « Modifica dell'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio » (1882), con la approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: PICARDI ed altri. — « Modifica all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in materia di disciplina del commercio » (1853).

Per la morte dell'onorevole Carlo Levi

P A R R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A R R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, voi potrete comprendere come sia malinconico per l'anziano presidente del Gruppo della sinistra indipendente ricordare due valorosi colleghi deceduti recentemente, il senatore Antonicelli poco tempo addietro e, nei giorni passati, il collega Carlo Levi. Tristezza per l'anziano di dover ricordare colleghi più giovani e per il Gruppo della sinistra indipendente che deve rimpiangere non solo Franco Antonicelli ma anche Carlo Levi. E devo dire che questa commemorazione mi è particolarmente difficile data la personalità complessa di quest'ultimo, che ha partecipato per due legislature alla vita politica. Egli è stato, a mio parere ma non solo a mio parere, uomo singolarmente dotato dal punto di vista artistico ma insieme ricco di una vivacità di spirito e di una capacità realizzatrice che rendono assai difficile ri-

condurlo ad una unità biografica. Non lo si commemora solo come pittore o come scrittore e neppure come politico, anche se queste attività sono state caratteristiche del suo spirito in maniera eminente. È difficile ricondurre la sua vita a dei filoni conduttori se non ripercorrendo tutta la sua biografia, ma sarebbe ora troppo lungo, anche se a mio avviso interessante, poterla rievocare in modo sufficientemente aderente alla sua personalità.

Ricorderò alcuni dati fondamentali. Il primo è il luogo di nascita, il luogo della prima formazione dello spirito, che è Torino, dove lo conobbi quando non aveva ancora preso la laurea e lo incontrai la prima volta quando mi occupavo della organizzazione dell'espatrio di Filippo Turati. Preso ancora giovane dalla vocazione della pittura, che lo interessava profondamente, si mise rapidamente a capo di una piccola scuola di pittori novatori. Nel tempo stesso subiva l'influenza dell'aria di Torino di quei tempi, che era l'aria della costituzione del Partito comunista, che avvenne in quegli anni, era l'aria di Gobetti, aria viva attorno alla quale già si raccoglievano giovani, ben presto, dopo l'esilio di Gobetti morto poco di poi a Parigi, raggruppati intorno alla sigla di « Giustizia e Libertà », che Rosselli in quegli anni aveva portato già in Francia, e naturalmente fra i primi Carlo Levi.

Proprio per queste amicizie, ben presto note alla polizia, egli venne ad un certo momento, credo nel 1935, arrestato e confinato. Il confino costituì un momento estremamente importante, vorrei dire decisivo, nel suo sviluppo artistico ed umano. Fu confinato prima a Grassano e poi ad Aliano, dove stette un paio di anni. Fu il soggiorno di Aliano che suggerì poi a Carlo Levi il suo scritto più famoso, cioè « Cristo si è fermato a Eboli », redatto alcuni anni dopo e pubblicato soltanto nel 1945.

Per il torinese Carlo Levi quella popolazione, quel paese rifiutato da Cristo, quei paesi abbandonati da Dio e dagli uomini, la visione di una civiltà disfatta ed inerte esercitarono una forte impressione. Vi è una sorta di immobilità statica che Levi rileva non solo negli uomini ma anche nelle bestie, nei

campi abbandonati che nessuno saprebbe rappresentare come Levi, con una certa volontà non d'impressionare altrui ma di dar voce alla sua stessa impressione. Così i visi di quella gente sono trasportati in una pittura che incide le sue sensazioni negli occhi degli spettatori. Ed è stata questa la sua grande capacità dal punto di vista pittorico, e non solo dal punto di vista pittorico perchè lo stesso istinto di capire e di far capire lo si sente anche nei suoi scritti, nelle sue opere letterarie.

Egli ristette a lungo su questa esperienza, dopo la liberazione dal confino dovuta ad una amnistia del regime. Seguì nella sua vita un periodo assai interessante per chi avesse interesse di studiare, di seguire da vicino la formazione intellettuale di quest'uomo, lo sviluppo ed il carattere della sua pittura. Visse principalmente in Francia dipingendo e scrivendo uno dei suoi libri più importanti, « La paura della libertà », che da un punto di vista di logica interna dell'evoluzione del suo spirito precede il « Cristo si è fermato a Eboli ». Esso è ricco di elementi che è difficile poter riassumere e chiarire in un così breve ricordo, ma si può almeno rilevare in questo uomo, in questo scrittore, in quest'artista la volontà di capire tutto, un desiderio insaziabile di capire il mondo, gli avvenimenti del mondo per poterli rappresentare dopo averli compresi. Ed è questo intimo tormento che rende non facile la lettura degli scritti di Levi e talora l'interpretazione dei suoi dipinti. Bisogna perciò intendere come egli abbia voluto rappresentare gli elementi caratteristici di quegli uomini, di quella società, di quel tempo, di quella disperazione.

Questo è il filone maggiore dell'attività di Carlo Levi e del suo « Cristo si è fermato a Eboli ». Guido Dorso, uno dei più intelligenti e meritori studiosi dei problemi del Mezzogiorno, purtroppo poco conosciuto, così scrisse del libro: « questa è un'opera di poesia e di verità ». E proprio queste sono le caratteristiche dello spirito di Carlo Levi, che non si staccò mai da questa intima ispirazione di poesia, ma poesia capace di comprendere le verità profonde e, se possibile, di trasfondere le sue impressioni nei lettori.

È noto qual grande impressione abbia fatto questo libro quando è uscito! Fu come

una rivelazione all'Italia, agli italiani, di qual paese essi avevano al di là di Eboli e di quello che non avevano fatto: un'antichità che si era congelata e che non aveva ancora avuto inizi di liberazione. Il libro di Levi non è servito a stimolare azioni di governo, però forse suggestiona ancora di più il lettore odierno di quanto non abbia fatto a suo tempo nella ristretta cerchia degli intellettuali. Fu una rivelazione, questo libro, per Levi stesso: la rivelazione della strada che egli doveva battere. Ricordava quei bambini di Aliano dagli occhi vivacissimi, e poi presto sfioriti: un patrimonio di forza, di possibilità morali che veniva completamente sciupato, sprecato.

Si capisce come per questa china si arrivi facilmente alle manifestazioni successive dell'attività di Carlo Levi, che sono in un certo modo la conseguenza obbligata di questa sua prima e incancellabile conoscenza. Anche dopo, lo muove lo stesso spirito, che vuol capire, vuol sapere e comprendere quello che avviene anche fuori dell'Italia, ma soprattutto nel suo paese. Il libro che scrisse dopo la sua permanenza in Sicilia: « Le parole sono pietre » è uno di quelli che deve leggere chi vuole avere un'idea più precisa di quello che sia stato lo spirito e l'opera di Carlo Levi. Il suo mondo interiore egli lo trasferiva nella pittura, e le cose che forse meglio riuscivano ad impressionare il pubblico erano i grandi quadri frutto di grandi impressioni. Così sono quello che fece per Di Vittorio e quello col quale a Torino, per l'Esposizione universale, rappresentò « Le province d'Italia ». Credo che nessuno saprebbe ridare agli italiani un'idea non formale, non letteraria ma un'idea viva di un paese vivo, ricco di germogli di vita.

Nessuno avrebbe saputo rappresentare come lui nel suo quadro, dopo la sua visita in Sicilia, questa società di siciliani, uomini, donne e bambini, ognuno dei quali con la vita sua, ognuno dei quali vi guarda come egli, Levi, aveva guardato quel bambino: l'aveva negli occhi e voleva che voi l'aveste ugualmente negli occhi, voi italiani, voi governanti. Aveva una particolare capacità di raffigurazione veramente straordinaria. Non ricordo nella storia della pittura italiana chi altri sia ugualmente vivo e parlante nei riguardi della

vita e della miseria di oggi. È dello stesso carattere e dello stesso valore il libro suggerito dal suo viaggio in Sardegna: « Tutto il miele è finito ». Sugli stimoli e lo spirito che animavano Levi nella sua opera di pittore e di letterato può essere istruttivo l'ultimo dei suoi libri maggiori: « La paura della pittura ».

Levi era uno spirito assai complesso di interessi. Quando Firenze fu finalmente liberata dall'occupazione fascista egli si gettò subito nella vita politica, perchè anche a questo filone lo avviavano le indicazioni e le prime spinte nel Mezzogiorno d'Italia. Fu tra l'altro direttore del *Giornale dell'Italia libera*, che era il giornale del Partito d'azione, al quale io stesso appartenevo e che quindi dovevo seguire: devo testimoniare che era raro trovare una capacità di concretezza non per piccoli problemi ma per i grandi problemi dell'Italia da ricostruire simile a quella di Levi, capacità che mi aveva meravigliato ed era testimonianza della ricchezza, complessità e capacità di impegno del suo spirito. Poco dopo facemmo insieme, lui ed io, un viaggio in America, dedicato alla ricerca anche delle collettività italiane. Non intendo illustrarlo con episodi significativi, episodi che sarebbero estremamente illustrativi anche delle sue e mie delusioni.

Gli anni dopo la liberazione furono per Levi alquanto difficili, e non solo per lui. Scrisse un libro che non è stato molto apprezzato, anzi è dispiaciuto anche per le sue asprezze, che io per contro, a chi volesse avere una conoscenza non sommaria di quello spirito e di quei tempi, consiglierei di leggere, tanto più che è stato ristampato: « L'orologio ». Nell'ultima parte si ritrova anche la fine del governo Parri. Non voglio dire che Levi abbia scritto il libro per questo, ma c'è anche questo, con le delusioni, molte delusioni, che lo hanno accompagnato.

Egli poi si mantenne su questa linea di attività politica fino al 1953, anno ancora di attiva partecipazione politica. Poi prevalsero in lui gli interessi del pittore e dello scrittore, congiunti con un certo ripiegamento su se stesso, secondo una caratteristica del suo temperamento. Egli voleva chiarezza in se stesso, voleva capire perchè scriveva,

perchè dipingeva in quel modo, che cosa intendeva raggiungere. Queste introspezioni furono particolarmente intense nel periodo successivo, che lo ricondusse come prima conclusione all'interesse per la attività politica. Sedette su questi banchi per due legislature con un impegno che non venne mai meno anche quando si occupò di problemi relativamente secondari e minori.

Note essenziali del suo interesse restarono la libertà, la liberazione dalla miseria e dall'ignoranza, rivolte soprattutto a quel mondo contadino che aveva per primo esplorato, nel quale aveva trovato spiriti vivi e attivi, come Scotellaro, morto purtroppo presto, che gli fu carissimo e poteva indicare le risorse di energia umana che poteva dare l'Italia meridionale. Carlo Levi, pure uomo di arte, pur pittore, non poteva staccarsi da questo legame spirituale che continuò a servire anche nella sua ultima attività, che non deve essere considerata in senso restrittivo, quando accettò di dedicarsi al problema dell'emigrazione, non certo come incarico di riposo, come attività onoraria. Al contrario! Io stesso ricordo bene come questa sua scelta fosse stata consapevole, come quella di un uomo che non vuole separarsi da problemi che sono i suoi propri e deve continuare a seguirli anche nella sua professione di artista.

Ed allora si occupò di emigrazione come bandiera della povertà del Mezzogiorno, della trascuratezza, degli errori, delle colpe dei governi o delle classi politiche e delle numerose ragioni che spiegano le carenze in Italia di attività riformatrici. Quest'ultima scelta è un po' come il compendio della comprensione di una generale, grande riabilitazione civile che occorre specialmente aiutare in una larga parte dell'Italia trascurata, e che è necessaria per equilibrare quest'Italia così dissestata.

Ecco perchè l'occuparsi dell'emigrazione — e se ne occupò con molto fervore negli ultimi anni — era per Carlo Levi un'attività di estrema importanza: significava naturalmente continuare a interessarsi del Mezzogiorno e, insieme al Mezzogiorno, delle zone depresse; era come mantenere ancora in mano una sorta di bandiera della sua vita. Ma dava in-

sieme la testimonianza di una profonda unità del suo spirito, sempre guidato alla comprensione più ampia, e con la più efficace capacità di rappresentazione artistica, di un ideale di liberazione di tutti i popoli del mondo.

Ha caratterizzato negli ultimi tempi lo spirito di Carlo Levi questa sua volontà di poter intendere la vita di tutto il mondo, non solo nella specie italiana, di poterne intendere i grandi problemi come in un grande quadro comune, che naturalmente è il quadro suo, quello delle lotte di liberazione dei popoli dalla servitù materiale e intellettuale, sempre nel segno della giustizia e della libertà. Ed ha lasciato in tutto il mondo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, un nome che ha fatto grande onore all'Italia.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza del Senato si associa con profonda partecipazione al ricordo di Carlo Levi, espresso in modo così vivo e con tanta commozione dal senatore Parri.

Carlo Levi fece parte della nostra Assemblea nella IV e nella V legislatura. Uomo con una fede negli ideali umani ferma e sicura, appassionato testimone e sensibile interprete della nostra epoca, delle sue lacerazioni e della sua ansia di giustizia, egli iniziò giovanissimo il suo operoso impegno politico; un impegno che visse con coraggio e intransigenza, senza tuttavia lasciarsi condizionare da schemi o pregiudizi, lucidamente consapevole dell'irrinunciabile valore dell'autonomia della cultura e dell'arte.

Amico e collaboratore di Pietro Gobetti, fu poi nel gruppo dei fondatori di « Giustizia e Libertà ». Antifascista per intima convinzione ed intrinseca civiltà, Levi conobbe la prigione ed il confino e nel confino appunto, a contatto con il mondo contadino del Sud, seppe individuare e maturare valori nuovi rispetto alla sua esperienza torinese.

Giunto in Senato quando la sua opera di artista, di pittore e di narratore aveva ormai conseguito larghissimo consenso, Carlo Levi confermò anche nei nove anni nei quali fu tra noi le alte doti della sua personalità. In Aula e nelle Commissioni esteri e istruzione di cui fece parte egli contribuì fattivamente allo svolgimento dei nostri lavori, con di-

scorsi che recano l'impronta della sua profonda cultura e della sua finezza letteraria, approfondendo i temi politici e sociali, primo fra tutti quello dell'emigrazione, problemi che erano sempre stati cari al suo cuore.

Nel ricordo della sua intelligenza calma e sorridente, del suo tratto profondamente umano e cordiale, la Presidenza del Senato, sicura di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea, rinnova alla famiglia, al Gruppo parlamentare della sinistra indipendente, agli elettori di Civitavecchia e di Velletri, agli abitanti di Aliano, il comune lucano nel quale venne confinato, nel quale iniziò a conoscere e ad amare i contadini del Sud e nel quale oggi la sua salma riposa, l'espressione delle sue sentite condoglianze.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo si associa alla solenne manifestazione di cordoglio e di rimpianto per la perdita di Carlo Levi, del quale il senatore Parri prima ed il nostro Presidente poi hanno ricordato con commosse parole l'anima multiforme. E per non sciupare l'eco di questa nobile rievocazione, mi limito appunto a questo cenno di partecipazione, escludendo me stesso dal ricordare con parole mie il compagno di tante lotte insieme combattute.

Discussione e approvazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge:

« Norme sul lavoro straordinario e sui contingenti di cui all'articolo 19 della legge 13 novembre 1973, n. 734, recante concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari » (1884), d'iniziativa del senatore Maffioletti e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge: « Norme sul lavoro straordinario e sui con-

tingenti di cui all'articolo 19 della legge 13 novembre 1973, n. 734, recante concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari », d'iniziativa del senatore Maffioletti e di altri senatori.

Ricordo che, a norma dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, alla discussione può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo dei senatori comunisti nell'illustrare le ragioni dell'urgenza per l'esame di questo disegno di legge, che vuole ristabilire in modo espresso un divieto di percepire compensi per lavoro straordinario per i dirigenti generali anche se addetti ad uffici con diretta collaborazione all'opera dei ministri, vuole sottolineare tre scopi fondamentali tra loro connessi, che sono alla base di quest'iniziativa. Primo: contribuire a ristabilire con rigore il principio della onnicomprensività delle retribuzioni dei funzionari dello Stato con qualifica dirigenziale, a cominciare dai dirigenti generali; secondo: interrompere l'ennesco di meccanismi che sotto qualsiasi forma, sul piano dei trattamenti economici riguardanti le varie categorie di magistrati e di dirigenti dello Stato, alimentino la rincorsa retributiva nei gradi più elevati di tutti i settori pubblici in generale; terzo: non solo porre fine alle più incontrollate sperequazioni, ancor più intollerabili nell'attuale situazione di crisi economica e a danno delle categorie con redditi bassi e dei pensionati, ma soddisfare l'urgente necessità per il paese di modificazioni profonde, moralizzatrici e risanatrici della gestione della cosa pubblica.

L'urgenza è inoltre data dall'inerzia — questo lo dobbiamo dire — e dal silenzio del Governo, che da lunghi mesi conosce una situazione, ormai divenuta intollerabile, di di-

sordine amministrativo e diciamo anche di malcostume; in qualche caso tale è una pratica che, travolgendo i principi di legittimità, sospinge gruppi e settori della dirigenza statale non a recuperare la perdita del potere d'acquisto degli stipendi, il che, sia detto per inciso, sia per i dirigenti che per i magistrati, verrà, pur nei limiti noti, dall'aumento della contingenza applicabile anche ad essi, ma ad aggiungere allo stipendio già riconosciuto dal decreto n. 748, registrato con riserva, un altro stipendio. Le cifre sono calcolabili, in base all'estensione delle norme sui contingenti, in riferimento ad 80 ore mensili, per cui un dirigente generale può percepire 368.000 lire al mese per compenso di lavoro straordinario e se addetto alla Presidenza del Consiglio può giungere a 736.000 lire al mese. Questo senza parlare non di produttività della macchina amministrativa e degli uffici né di possibilità di controllare tali prestazioni, ma neppure di verosimiglianza di simili orari, che oltrepassano le ore 13 di lavoro al giorno.

Vorrei sottolineare soprattutto gli aspetti politici che investono la condotta di governo, nell'accrescersi, con tale pratica, del distacco tra Stato e cittadini. Si è alimentato questo sistema di autodistribuzione di benefici e prebende non previste dalla legge proprio in contrasto ed in spregio, direi, con la massa di sacrifici e di restrizioni che già sono sopportati e pagati dalla grande maggioranza dei lavoratori del nostro paese. Sono aspetti politici gravi che, se vedono ancora il Governo debitore di risposte e di chiarimenti e di atti coerenti con gli impegni assunti in questa sede nei primi di dicembre dal Presidente del Consiglio in tema di risanamento della pubblica amministrazione, non possono trovare insensibile il Parlamento. Di qui nasce l'urgenza di un intervento legislativo, di un sollecito esame di un disegno di legge che dichiaratamente non affronta l'intera materia. L'elusione dell'onnicomprendività prende varie forme; sappiamo bene quindi che le norme che proponiamo non riguardano tutte queste varie forme che richiamo sommariamente: la via delle indennità speciali, che si tenta di far rivivere nella interpretazione delle attività di rappresen-

tanza presso enti, comitati, commissioni; la via dei compensi ai magistrati non addetti a compiti di istituto; la via dell'estensione dei compensi per lavoro straordinario anche a tutti quei dirigenti che rivendicano di essere assimilati a quelli inseriti nei contingenti in quanto tutti sentono di collaborare all'opera dei ministri.

Ne deriva un gonfiamento assurdo dei gabinetti, delle segreterie dei ministri di cui chiediamo di rendere pubblica la struttura e controllabile la composizione. Vorremmo arrestare la superfetazione di una burocrazia particolare, scoraggiare quanti pensano di applicare all'amministrazione italiana un modello di tipo saigonese, mentre bisogna sbarrare la strada a queste degenerazioni e bloccare un processo negativo nella lotta contro il quale deve essere protagonista il Parlamento. Siamo consapevoli che un'opera di risanamento e di più completo intervento legislativo richiederebbe una proposta più organica, ma il senso di questo disegno di legge è quello di arrivare subito a dare il segno di un cambiamento esemplare. Occorre un indirizzo chiaro in due direzioni convergenti, in primo luogo per ristabilire un primato del Parlamento e regolare con la legge un trattamento che nella legge è ispirato e condizionato dal principio della chiarezza retributiva e dell'onnicomprendività (un primato della legge che abbiamo sostenuto, fuori di ogni giudizio di merito sull'adeguatezza degli stipendi dei magistrati, anche per la questione sorta sull'aumento ai magistrati stessi deciso dal Consiglio di Stato, questione che auspichiamo sia risolta in termini ragionevoli e legittimi); in secondo luogo è necessario affermare nella spesa pubblica principi ed indirizzi di qualificazione e di rigore, per stabilire un rapporto tra costi dei settori dell'amministrazione attiva e della giustizia e servizi che sono resi ai cittadini e allo Stato.

Siamo consapevoli, quindi, che una norma non basta, ma occorre anzitutto la volontà politica, un'autorità politica e morale che sia punto di riferimento e di guida per risanare la vita dello Stato, che sappia far rispettare, da tutti, le leggi. Sappiamo anche che queste norme, pur inadeguate, costituiscono un primo passo; infatti occorre con ur-

genza interrompere questa serie di autotutele inaccettabili e ristabilire una legalità democratica fuori di una logica corporativa, cominciando un'opera di giustizia e di perequazione, che proceda con i fatti e con gli atti a contrastare la giungla retributiva all'interno dei singoli settori dove diretta è la responsabilità del potere governativo, un potere dei ministri, a cominciare da quelli finanziari, che questa giungla hanno per primi alimentato, come risulta tra l'altro (cito l'esempio dell'amministrazione delle finanze) dal fatto che questi dicasteri hanno voluto persistere nelle violazioni e di fronte ai rilievi della Corte dei conti hanno resistito con le controdeduzioni, con note che sono state scritte, le ultime, nel settembre del 1974.

Vi è stato un processo di atti che non sono stati revocati dai ministri, ma difesi addirittura davanti ai rilievi di legittimità; resistenze che risalgono ad una responsabilità politica e insieme a forme scorrette di autotutela che sono state tollerate, a fronte delle quali nessun settore dello Stato può pensare che vi possa essere un rimedio di recupero corporativo, ponendosi sul terreno dell'uso abnorme del potere che l'ordinamento riconosce in funzione esclusiva del suo ruolo istituzionale, aprendo processi a catena che non configurano un conflitto dei poteri dello Stato, ma contraddicono l'unicità dell'organizzazione costituzionale, che non riconosce distinte sovranità nè corpi separati e non tollera l'autoamministrazione della burocrazia.

E per questo che il paese reclama che sia il Parlamento, titolare dell'esercizio dell'unica sovranità che spetta al popolo, a decidere con le leggi. E noi vogliamo contribuire in questa direzione, affermando alcuni principi fondamentali, contribuendo a ristabilire con rigore i principi che sono stati violati e a ristabilirli in modo espresso.

Sappiamo che su tali questioni si può e si deve aprire un confronto con le altre forze politiche. Crediamo che lo strumento da noi proposto si possa giovare di questo confronto. Sappiamo che le questioni da noi poste richiedono una serie di atti e noi intendiamo dare un contributo per rivalutare il ruolo stesso del Parlamento e per il risanamento

della vita dello Stato. Un impegno del Parlamento che riteniamo necessario non solo per affrontare e risolvere i problemi, sui due versanti del rinnovamento della pubblica amministrazione e della riforma dei codici e delle procedure, ma per rappresentare anzitutto l'interesse non delle categorie ma del paese, che attende, specie nella crisi attuale aggravata dall'inefficienza dell'amministrazione e di fronte ai ritardi, ai grovigli procedurali in cui non riesce a prendere corpo e luce di verità anche la trama dei processi eversivi, delle stragi fasciste, che ogni sforzo, ogni sacrificio, ogni spesa ed ogni attenzione siano rivolti a rendere più efficiente l'apparato dello Stato nel suo insieme, per salvaguardare le prospettive di ripresa economica e sociale e le basi stesse dell'ordinamento democratico e repubblicano. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

N U C C I , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N U C C I , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, per l'esame del disegno di legge n. 1884 presentato dal senatore Maffioletti ed altri, diretto a disciplinare le prestazioni di lavoro straordinario degli addetti agli uffici di diretta collaborazione dei ministri e ad escludere che i relativi compensi possano essere riconosciuti ai dirigenti che siano addetti agli uffici stessi, è stata richiesta la dichiarazione d'urgenza.

Il Governo, con le consuete riserve, non si oppone alla richiesta, ma ritiene indispensabile precisare le ragioni di tale dichiarazione.

Il Governo è stato già investito, con interrogazioni presentate sia al Senato che alla Camera, delle questioni relative alla composizione degli uffici di diretta collaborazione dei ministri e alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario al personale addetto e, come il ministro Cossiga ha già di-

chiarato in quest'Aula il 15 scorso mese, e si è riservato di rispondere, non appena raccolti tutti gli elementi sulla composizione, numerica e nominativa, di tali uffici.

In questa sede, va precisato che la norma dell'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, per i motivi che l'hanno ispirata, ha carattere del tutto eccezionale e mira a favorire il funzionamento di determinati uffici, anche oltre gli ordinari limiti di orario, nonché a consentire ai rappresentanti del Governo l'adempimento dei loro doveri di ufficio con la tempestività e la continuità rese indispensabili dalla stessa delicatezza dei compiti e dal rispetto dovuto agli organi costituzionali e di alto livello della pubblica amministrazione con i quali sono perennemente in contatto.

E pur tenendo presenti il principio dell'unificazione nello stipendio delle varie voci retributive, attuato dalla stessa legge, e quello dell'onnicomprendività introdotto da quella sui dirigenti, la legge, in relazione a dette esigenze, ha sottolineato il carattere di eccezionalità della disposizione, fissando, però, i limiti massimi delle ore di straordinario; ha previsto, inoltre, un particolare procedimento demandando al Consiglio dei ministri la determinazione degli uffici aventi l'indicata funzione di diretta collaborazione dei ministri e del contingente numerico del personale che può esservi addetto, ed ha comunque legato i compensi per il lavoro straordinario al dato obiettivo dell'effettiva prestazione del lavoro eccedente quello d'obbligo.

In adempimento del disposto della legge e con l'osservanza del procedimento dalla stessa fissato, il Governo ha provveduto ad individuare gli uffici di diretta collaborazione dei ministri ed a determinare i contingenti numerici degli addetti.

Per quanto riguarda l'individuazione degli uffici, va rilevato che, per ogni Ministero, sono stati considerati esclusivamente quegli uffici che sono tenuti con frequenza, per le ragioni sopra esposte, a rendere prestazioni straordinarie di lavoro in misura effettivamente onerosa e di massimo impegno.

Tali uffici sono il Gabinetto del ministro, la Segreteria particolare, l'Ufficio legislativo

e l'Ufficio stampa, uffici cioè che non vanno confusi con quelli che rappresentano invece le stabili e ordinarie strutture degli organi centrali delle amministrazioni.

MAFFIOLETTI. Ma quanti sono?

NUCCI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* L'ho detto già nella premessa, lo stiamo accertando e in merito saranno date precise comunicazioni (*proteste dall'estrema sinistra*) al Senato e alla Camera ove sono state presentate delle interrogazioni.

Per quanto riguarda il personale, si tratta di un numero limitato di dipendenti, rappresentato in gran parte da personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria e solo per una minima parte da personale con qualifica dirigenziale. Il trattamento in particolare dei funzionari addetti a tali uffici che abbiano la qualifica di dirigente generale o equiparata o superiore, presenta appunto i problemi che vengono affrontati dal disegno di legge per il quale è chiesta la dichiarazione d'urgenza.

PERNA. Ogni mese ci dicono le stesse cose, ma non si riesce mai a sapere niente di certo.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, la pregherei di non entrare eccessivamente nel merito, perchè altrimenti si inizia la discussione fin da adesso.

PERNA. Bisognerà fare una Commissione d'inchiesta per sapere le cose che altrimenti non ci diranno mai! (*Richiami del Presidente*).

NUCCI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Concludo, signor Presidente. Il Governo è aperto, e non può non esserlo, alle indicazioni che verranno dalla discussione del disegno di legge, ma non può non rappresentare nello stesso tempo l'estrema delicatezza dell'argomento che, se da un lato tocca i problemi di principio connessi con la disciplina dell'onnicom-

prensività della retribuzione dei dirigenti, dall'altro attiene alla funzionalità di quegli uffici cui, come si è detto e come d'altra parte accade per tutti gli uffici di diretta collaborazione di organi di livello costituzionale, è richiesto un impegno oltre ogni limite di orario straordinario.

E con queste precisazioni che il Governo, ripeto, non si oppone alla richiesta di urgenza per il disegno di legge n. 1884.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge n. 184. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Riforma del diritto di famiglia** » (550), di iniziativa del deputato Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« **Riforma del "diritto di famiglia"** » (41), d'iniziativa del senatore Falcucci Franca;

« **Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero** » (1595), d'iniziativa del senatore Branca ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Riforma del diritto di famiglia** », d'iniziativa del deputato Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri, già approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati; « **Riforma del "diritto di famiglia"** », d'iniziativa del senatore Falcucci Franca; « **Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero** », d'iniziativa del senatore Branca ed altri.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, consentitemi di cominciare con un vivo e sincero apprezzamento per l'elevatezza del dibattito che si è svolto in quest'Aula e con un ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti nella discussione per approvare o respingere questa riforma che stiamo discutendo e che rappresenta certo, come da più d'uno è stato rilevato, uno dei più incisivi e profondi atti di rinnovamento legislativo.

Debbo anzi anticipare l'apprezzamento al momento del profondo dibattito in Commissione, il cui merito appartiene a tutti i commissari che lo hanno assiduamente seguito, con contrapposizioni e composizioni

di punti di vista che, nella lealtà dei propositi, nella sincerità delle convinzioni, nell'apertura alla comprensione delle tesi opposte, nello sforzo di cogliere ciò che di fondato e di vivo c'era in ciascuna di esse, hanno consentito il risultato veramente notevole di un testo che giunge alla discussione in Aula appoggiato da così larga maggioranza di settori, pur con le riserve del Gruppo liberale e con l'opposizione frontale del Gruppo del movimento sociale italiano, le cui tesi peraltro, come ha stamane rivendicato il senatore Filetti, non sono state mai pregiudizialmente respinte in Commissione quando soluzioni sensate su qualche argomento sono state proposte e sostenute dallo stesso senatore Filetti e dal senatore Mariani.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*). Il fatto che questo risultato rappresenti il punto di incontro, la confluenza di sensibilità diverse di forze politiche dal diverso retroterra culturale, invece di essere salutato come il diffuso riconoscimento di esigenze di rinnovamento che la Costituzione e la rapida evoluzione della nostra società ponevano al legislatore reclamandone il soddisfacimento, invece di essere sottolineato come un fatto positivo dell'attività legislativa del nostro Parlamento, ha costituito oggetto di critica, di apparente meraviglia, di tentato scherno da parte di quasi tutti i senatori del Gruppo del movimento sociale italiano che sono intervenuti nella discussione: si è parlato di contaminazione, di pasticcio politico, di frantumazioni delle concezioni dei partiti laici nello schiacciamento del compromesso più o meno storico tra cattolicesimo e marxismo; si è parlato di tradizioni messe sotto i piedi, di umanità e di cristianesimo offesi, a volte con eloquenza colorita ed anche avvocatessa, assai spesso sprecata.

Io ho già avuto modo, nelle interruzioni forse troppo frequenti che mi sono consentito, ma che costituivano — così almeno mi sono lusingato di giustificarle verso me stesso — prova di attenzione e di interesse, di contestare polemicamente questa posizione critica per così dire totalitaria, ma credo che mi spetti di tornare un momento su questo aspetto della discussione, per vari motivi: in primo luogo per ricordare (e non per rivendicare meriti personali che del resto hanno trovato nelle amichevoli parole del senatore Cifarelli e in quelle generose ed autorevoli del presidente Viviani e del relatore Agrimi riconoscimento superiore alla modestia delle mie forze) e per individuare una delle matrici originali di questa riforma che in realtà non è stata concepita nello sposalizio morganatico tra marxismo e cattolicesimo: questa riforma è stata nella sua prima stesura preparata e presentata al Parlamento da un ministro repubblicano del primo Governo di centro-sinistra e poi, quando i successivi Governi, pur ponendola nei loro programmi, si rifiutavano di riproporla, se-

guita e perseguita tenacemente in 3 legislature dal Gruppo politico al quale quel Ministro apparteneva. Onorevoli colleghi, senza il consenso, l'adesione, l'impegno dei maggiori Gruppi delle nostre Assemblee parlamentari la riforma non sarebbe passata, non sarebbe giunta neanche a questo punto di maturazione. Questo è ovvio e pacifico perchè senza i voti non si costituiscono le maggioranze e Dio sa quanto abbiamo penato in questi anni quando il cammino della riforma si arrestava e diventava lentissimo e quanto abbiamo gioito in questi ultimi tempi quando, sotto la guida alacre del presidente della Commissione senatore Viviani, tutti quei protagonisti e quelle protagoniste che il senatore Branca ha definito con il suo linguaggio omerico, ed altri ed altre ancora si sono mossi sotto la spinta di una opinione pubblica sempre più interessata alla riforma e meravigliata per la lunga attesa del suo compimento. In secondo luogo vorrei far notare ai senatori del Movimento sociale, specialmente al senatore De Sanctis, che la vera contaminazione, il vero pasticcio — se me lo consentono — lo fanno loro quando, non volendo perdere l'occasione per uno di quegli appelli alla romanità di cui si compiacciono, evocano, per accusarci di distruggerla con questa legge, la tradizione del matrimonio romano, cristiano e poi napoleonico come se fossero la stessa cosa.

Il senatore De Sanctis ha ripetutamente citato quel passo di Modestino ricordato questa mattina anche dal relatore, accolto nel Digesto, neglignendo l'avvertenza del senatore Carraro che si tratta di un passo non originario ma interpolato o almeno probabilmente interpolato. Mi dolgo per il fatto che il senatore De Sanctis non sia presente. Ci poteva fare due doni: farci ascoltare il suo discorso...

D I N A R O . È a Strasburgo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Non è che io gli stia muovendo una colpa, dico che mi dolgo per il fatto obiettivo che egli sia assente. Ci poteva fare due doni: farci ascoltare il suo discorso, che abbiamo

ascoltato, e ascoltare almeno qualcuno di noi in questa discussione. Invece ci ha fatto solo il primo dono...

D I N A R O . Allora non tiene conto del fatto che si è trovato nella impossibilità di essere presente.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Ci ha fatto solo il primo dono. È un fatto obiettivo e mi dolgo perchè, dopo avere così veementemente attaccato tutti e tutto di questa riforma, rivolgendosi calorosi appelli anche ai giovani che si trovavano nelle tribune, appelli di cui non conosciamo il risultato perchè quei giovani, poveretti, non potevano nè applaudire nè fischiare, dopo aver fatto tutto questo, non è presente anche se — ne prendo atto — non per sua colpa. Se fosse presente il senatore De Sanctis — voglio considerarlo presente — gli direi che i miei ricordi universitari sono purtroppo assai più remoti dei suoi, ma non ho dimenticato l'insegnamento di Pietro Bonfante, che era il più acuto indagatore della famiglia romana. Al matrimonio romano, fino alla influenza riformatrice, se non rivoluzionaria, del cristianesimo, era estraneo il vincolo legale. Stabile per costume, il matrimonio romano era la somma di *coniunctio* e *affectio maritalis* e durava finchè questi duravano, sicchè proprio il Bonfante lo paragonava all'istituto del possesso che dura finchè dura la *possessio naturalis* e l'*animus possidendi*. Come fate dunque a invocare promiscuamente matrimonio romano e canonico e napoleonico come unica tradizione che noi staremmo dissolvendo? La vera contaminazione è questa, non già la soluzione di problemi della società di oggi nella quale concordano forze politiche diverse che non possono rimanere sorde al richiamo della realtà sociale contemporanea e a quello della Costituzione repubblicana. E di questo appunto si tratta, onorevoli senatori, come è stato messo in evidenza dal relatore di maggioranza, come è stato rilevato nel vivace discorso del presidente Viviani e, con accentuazioni diverse ma confluenti, dai senatori Follieri, Licini, Marotta, Branca, Fal-

cucci, Sabadini, Buccini, Martinazzoli, Averardi, Cucinelli, Carraro, Cifarelli e De Carolis, come non è stato negato neanche dai senatori Bergamasco e Brosio, che pure hanno espresso concrete riserve su alcune soluzioni adottate, e forse nemmeno interamente dal senatore Arena che stamattina ho definito in una interruzione il più cattivo dei liberali e che è stato il più duro nel giudicare il modo in cui questa legge è stata trattata alla Camera; un giudizio però — me lo consenta, credo sia mio dovere rettificarlo — intessuto di inesattezze e dimenticanze: inesattezze, per esempio, circa il fatto che sia mancato materiale di studio, quando invece l'ufficio studi della Camera ha messo a disposizione dei deputati che si occupavano della riforma due grossissimi volumi che insieme fanno poco meno di 2000 pagine di ricerca; inesattezza circa la discussione in Commissione che non fu una discussione in ambiente ristretto e abbreviata — parlo dell'altra legislatura — ma una discussione amplissima, fatta per giunta, per intercessione della Presidenza, in quella speciale aula che consente la trasmissione contemporanea, sicché si è potuta seguire anche dal pubblico; inesattezza o incomprensione o dimenticanza per quanto riguarda il rimprovero che egli ha fatto di aver ripescato in questa legislatura quel disegno di legge così com'era, senza ulteriori modificazioni, poichè se la critica su questo punto fosse fondata bisognerebbe dire che è stato scritto invano l'articolo 81 del vostro Regolamento e quello corrispondente del Regolamento della Camera che consentono appunto di non vanificare il lavoro di un'Assemblea quando questa ha approvato un provvedimento e quindi consentono di riprenderlo in esame con procedura abbreviata; dimenticanza infine — ma questo l'ho già detto in una interruzione — del fatto che questo disegno di legge così maltrattato è venuto dalla Camera in una proposta identica a tutte le altre che porta la sottoscrizione, mi pare, di 17 deputati liberali, tra cui il Segretario del partito e il Presidente del Gruppo.

Detto questo con cordialità, senatore Arena...

BROSIO. *Interna corporis!*

RALE, *Ministro di grazia e giustizia.* No, senatore Brosio, s'immagini se io voglio entrare... (*Interruzione del senatore Arena*). D'accordo sul bicameralismo, *ma est modus in rebus* nel criticare quello che fa lo stesso Gruppo in un'altra Camera.

Passando agli argomenti che ci interessano, con la riforma del diritto di famiglia si vuole portare a compimento, in armonia con le vive e pressanti istanze della società e del costume, un disegno sistematico di rinnovamento dell'organizzazione giuridica della famiglia, punto di confluenza nell'ordinamento statuale di una realtà originaria che ad esso storicamente preesiste. La famiglia, definita dalla Costituzione come una società naturale fondata sul matrimonio, costituisce un gruppo o comunità sociale che lo Stato riconosce come anteriore al proprio ordinamento, avente la finalità di assolvere a una funzione che supera l'interesse individuale e investe l'interesse del gruppo nel suo complesso.

Il criterio ispiratore della vigente normativa, cioè del codice civile che abbiamo ancora in vigore, che poi praticamente è quello del 1865, risulta particolarmente trasfuso nelle norme relative alla posizione della donna nella famiglia, ai reciproci doveri tra i coniugi, ai loro poteri sulla prole, nonché al regime patrimoniale, e ciò per effetto della persistente caratterizzazione patriarcale della famiglia, sicché la struttura di questa e la posizione particolare dei suoi componenti risultano ispirate ad un modello che vuole unilateralmente orientare l'autorità e la responsabilità del gruppo familiare.

Questo criterio ha altresì negativamente inciso sul trattamento dei figli nati fuori dal matrimonio, rispetto ai quali vige una inammissibile disumana discriminazione che non ha un razionale fondamento.

Da tale orientamento si è discostato il legislatore costituzionale nel rendere esplicita sul piano dei principi e impegnativa per il legislatore ordinario, come agli articoli 3, 29 e 30 della Costituzione, la tendenza civile a dare all'istituto familiare, sempre nel mas-

simo rispetto del suo fondamento naturale e della sua normale correlazione col matrimonio, il solenne connotato dell'eguaglianza morale fra i coniugi come espressione della pari dignità sociale di tutti i cittadini indipendentemente dal sesso; eguaglianza proiettata ed estesa anche nell'ambito della titolarità e dell'esercizio dei doveri e dei diritti comuni verso i figli in corrispondenza ai compiti che naturalmente discendono dalla procreazione.

Il legislatore costituzionale ha altresì profondamente innovato in altra delicata materia prescrivendo per i figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

A questi precetti la riforma che stiamo discutendo credo che obbedisca. Nessuna parte dell'ordinamento giuridico risente come il diritto familiare delle contemporanee e opposte sollecitazioni della tradizione da un lato e del costume in evoluzione dall'altro: la prima, nel senso della conservazione talora troppo gelosa di consuetudini consolidate, il secondo nel senso dello sviluppo talora troppo affrettato di nuovi valori. Al tempo stesso quel diritto familiare è la parte dell'ordinamento civilistico sulla quale prevalentemente si esprime, e con peculiare intensità, l'influenza dell'interesse collettivo. Rispetto ad essa perciò la saggezza e l'equilibrio del legislatore nel modulare le delicate correlazioni e l'intensità degli strumenti di tutela dei diversi interessi in gioco doveva costituire la condizione prima ed indispensabile per la migliore sistemazione normativa dell'istituto e soprattutto per la sua aderenza alla realtà sociale. Ed il Governo è convinto che ciò sia avvenuto per il progetto in esame anche se, come tutte le cose umane — e molti lo hanno ricordato — esso non attinge alla perfezione.

Il compito del Parlamento nel procedere alla riforma è risultato estremamente complesso e delicato e questo spiega, anche se non giustifica pienamente, il lungo tempo trascorso tra la presentazione da me innanzi ricordata del primo progetto di riforma organica e lo stadio attuale dei lavori in cui

stiamo finalmente esaminando il testo unificato che ha già ricevuto l'approvazione di un ramo del Parlamento e che è stato profondamente esaminato e spesso migliorato dalla Commissione giustizia del Senato.

Non rifarò la storia da voi tutti ben conosciuta del corso e del destino dei progetti di riforma nella quarta, nella quinta e nella attuale legislatura ma se voi la tenrete presente — come io spero — vi apparirà di nessun fondamento la critica di superficialità e di avventatezza delle scelte compiute che anche in quest'Aula è stata ripetuta dagli oppositori alla legge.

All'esame, che è doveroso da parte mia e che cercherò di fare il più brevemente possibile, del contenuto della riforma debbo premettere che in realtà nessuna delle scelte di fondo accolte dalla Camera è stata rifiutata dalla Commissione del Senato, che ha mirato sostanzialmente a rettificare e integrare la disciplina proposta dall'altro ramo del Parlamento, mitigando qualche volta, senza sconvolgere o capovolgere, le soluzioni adottate, o perfezionandole tecnicamente o completandole, come tra l'altro ha fatto approvando le disposizioni finali e transitorie presentate dal Governo, in modo che il provvedimento risulta già interamente compiuto, senza bisogno di ulteriori interventi legislativi (cosa sulla quale ha richiamato l'attenzione stamane il relatore di maggioranza), il che ci ha consentito di prevedere anche l'abbreviazione della *vacatio legis* da centottanta giorni a centoventi giorni.

Nella esposizione sintetica dei principi più importanti a cui si ispira la riforma che stiamo esaminando, per ragioni di chiarezza e, vorrei dire, per ragioni di dovere di un Ministro, che quando parla purtroppo non si può concedere il lusso di abbandonarsi alla sua ispirazione personale che renderebbe il suo intervento ancora più vivace, quindi per ragioni di chiarezza e quasi di dovere ministeriale mi dovrò attenere allo stesso ordine seguito dal progetto.

Va innanzitutto rilevato che cura fondamentale del legislatore è stata quella di creare i presupposti, anche alla luce della nuova realtà sociale, affinché la famiglia italiana

si costituisca su basi più solide fin dall'inizio ed a questo scopo si è provveduto a fissare a 18 anni il limite di età per poter contrarre il matrimonio, consentendo solo per gravi motivi e previo accertamento della maturità psicofisica del minore la possibilità da parte dell'autorità giudiziaria di ammettere al matrimonio chi abbia compiuto i 16 anni.

La Commissione ha proposto la eliminazione della visita prematrimoniale. Ho sentito che questo ha suscitato qualche delusione nel mio collega ed amico Cifarelli che vi ha appuntato uno dei fiorellini della sua nitida eloquenza, però a me pare che, come giustamente ha osservato il relatore, la disposizione approvata dalla Camera non avesse un contenuto apprezzabile. Noi siamo convinti che gli sposi debbano sentire la necessità di giungere al matrimonio con ampio corredo di informazioni sul reciproco stato di salute fisica e psichica proprio per potere con maggiore coscienza affrontare la vita in comune, ma siamo altresì convinti che ciò deve essere il risultato di una paziente opera di educazione e di informazione mediante la creazione di organismi ai quali i giovani possano rivolgersi per risolvere i complessi e delicati problemi che li angustiano.

Sono poi costretto a dedicare, dopo tutto quello che è stato detto dagli intervenuti, un po' di tempo all'articolo 1 relativo al domicilio dei coniugi per tornare a rilevare, credo per l'ultima volta, un grosso equivoco nel quale mi sembra si sia imbattuto il senatore Nencioni quando ha criticato la disposizione come se essa si riferisse alla residenza e non al domicilio, che è cosa diversa. Su questo punto gli interventi del senatore Carraro e del relatore di maggioranza e le ammissioni dello stesso senatore Lanfrè hanno fatto piena luce. Qualche imperfezione tecnica nel testo dell'articolo 1, specie per quanto riguarda la sua prima proposizione, che va eliminata, mentre è meno fondata la critica al penultimo comma, potrà essere facilmente corretta, ma per escludere le confusioni che si sono fatte polemicamente a me basta ricordare l'articolo 20, che impone ai coniugi l'obbligo della coabitazione, e l'articolo 24, che sospende il diritto all'assisten-

za materiale e morale al coniuge che si allontani senza giusta causa dalla residenza familiare, per dimostrare la nessuna consistenza della ipotesi piuttosto grottesca di una famiglia nella quale i coniugi, in virtù dell'articolo 1, vivano separatamente ognuno per suo conto.

La riforma poi non poteva non comprendere la modifica dei vizi del matrimonio. Si è data pertanto la necessaria rilevanza alla violenza ed all'errore come vizi del consenso. Ma, a differenza di quanto aveva deciso la Camera in aderenza a rilievi da me stesso, a titolo personale, avanzati nella Commissione giustizia della stessa Camera, si è preferita una elencazione tassativa dei casi di errore sulle qualità personali dell'altro coniuge. Una materia così delicata come quella relativa ai vizi del volere non poteva consentirci che costituissero casi di errore essenziale anche altri fatti di analogia rilevante gravità o entità, con ciò stesso permettendo il formarsi di interpretazioni le più disparate, che avrebbero alterato il fondamentale principio della certezza del diritto ed avrebbero distrutto in un settore così delicato l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Anche per quanto riguarda la simulazione mi pare che la Commissione abbia saggiamente temperato l'esigenza della nullità di un matrimonio solo apparentemente e strumentalmente voluto — ed il senatore Carraro ci ha ricordato le ipotesi che la cronaca ci fornisce — con quella di evitare che, invocando tale iniziale mancanza di consenso, i coniugi potessero anche per l'avvenire liberarsi di un vincolo diventato non gradito. Per questo motivo alla limitazione temporale della eccezione di simulazione si è aggiunta la improponibilità di essa nel caso che i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione del matrimonio.

Il progetto ha poi fatto la più ampia applicazione possibile del principio contenuto nell'articolo 29 della Costituzione per attuare l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Il principio accolto ha portato a rivedere profondamente

tutti gli istituti attualmente vigenti per adeguarli alla nuova realtà costituzionale e per recepire in norme giuridiche un mutato modo di sentire i rapporti fra i coniugi e fra questi e i figli.

Il relatore di maggioranza ha ricordato stamane che il senatore Mariani contesta la necessità di queste disposizioni perchè egli dice che nella realtà odierna non esistono casi di sopraffazione fra i coniugi, di potestà che si manifestino in forma inaccettabile. Credo che la risposta che ha dato il relatore sia stata che speriamo che non esistano, perchè saremmo tanto lieti se questa legge non avesse mai bisogno di essere applicata; però questi casi esistono.

Certo, senatore Mariani, esistono anche — mi consenta di rilevarlo scherzosamente — casi opposti, cioè di prepotenza muliebre sul marito; esistono anche casi di mariti che si sentono molto autorevoli come quel tale al quale si riferiva un famoso umorista. Questi infatti raccontava di quel marito che si era nascosto sotto il letto per sottrarsi alle furie della moglie e ad essa, che aveva la scopa in mano, ingiungeva di uscire fuori affermando: qui comando io che sono il padrone di casa.

Succedono anche di queste cose, però dobbiamo provvedere di fronte ad una realtà che è varia e che non esclude proprio quei casi ai quali vogliamo porre rimedio, sempre — ripeto ancora una volta — con la speranza di non aver mai bisogno di applicare queste norme.

Indubbiamente l'abbandono del principio della potestà maritale e l'affermazione di

una concezione diarchica nella direzione della famiglia ha fatto sorgere delicati problemi circa la scelta dei mezzi per superare i contrasti tra i coniugi. Si tratta, senatore Brosio, di uno dei problemi più tormentati della riforma.

Nella formulazione del primo disegno di legge governativo il punto di conciliazione fra esigenze di uguaglianza e di unità era stato raggiunto o tentato attribuendo al marito, in caso di dissenso, la provvisoria decisione, salvo il reclamo della moglie al giudice. Tale situazione fu criticata; io fui oggetto di molte ironie da parte soprattutto dei movimenti femministi, che parlarono di una uguaglianza con un coniuge più eguale dell'altro; si diceva: i coniugi sono uguali, ma, secondo la norma della fattoria degli animali, un coniuge è più eguale dell'altro. Questa previsione sopravvive, eccezionalmente e limitatamente ai provvedimenti urgenti relativi ai minori, nel penultimo comma dell'articolo 135.

Quanto all'intervento del giudice, regolato nell'articolo 23, la Camera aveva adottato la soluzione di un intervento conciliativo del giudice con decisione suscettibile di impugnazione davanti al tribunale, mentre per quanto riguarda l'articolo 135, relativo al contrasto importante nell'esercizio della potestà sui figli, aveva scelto la soluzione di un ricorso al giudice che avrebbe adottato, fra quelle indicate dai genitori, le determinazioni ritenute più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare, attribuendo fratanto al padre, nel caso di pericolo di grave pregiudizio per il figlio, la facoltà di adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

(Segue R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*). La Commissione del Senato, per la materia dell'articolo 23, pur ritenendo necessario l'intervento del giudice, lo ha considerato con maggiore preoccupazione e lo ha limitato al tentativo di superare i contra-

sti con un'opera di conciliazione e limitando il suo intervento autoritario con provvedimento non impugnabile alla sola ipotesi che lo richiedano entrambe le parti espressamente e congiuntamente e si tratti della residenza o di altro affare essenziale. Per la

materia dell'articolo 135 invece la Commissione del Senato ha ritenuto non opportuno e pericoloso attribuire ad intervento estraneo le decisioni da prendere, limitando il potere del giudice al suggerimento della determinazione più utile nell'interesse del figlio e dell'unità familiare e consentendogli, se il contrasto permane, di attribuire il potere di decisione a quello dei coniugi che nel singolo caso ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio. Anche in questi termini pregiudiziali la soluzione incontra aspre critiche da parte dei colleghi del Movimento sociale. Il governo a due è impossibile, ha detto il senatore Nencioni, ma gli sfugge, mi pare, il valore morale del precetto che costituisce spinta non al disaccordo o alla sopraffazione ma alla concordia. Il senatore De Sanctis ha detto che ci sarà sempre l'altro, cioè il giudice, fra i coniugi, e il senatore Lanfrè gli ha fatto eco. Il relatore Agrimi ha ricordato stamane il triangolo al quale si riferiva il senatore Nencioni sottolineando che questa può essere una battuta, non un argomento di fronte alle statuizioni della riforma. Ma se c'è accordo nessuno va dai giudici e se c'è disaccordo non composto, onorevoli colleghi, che vi opponete a qualunque soluzione in materia, dovete dirci se accettate per alternativa la sopraffazione o il rimedio estremo della separazione legale che veniva consigliata assurdamente da qualche scrittore cattolico durante la polemica sulla riforma e che mi duole di avere sentito ipotizzare con una certa rassegnazione alla sua inevitabilità dal senatore Carraro. Certo, come ho notato in qualche interruzione e come il senatore Brosio ha ricordato, le previsioni della legge si riferiscono alla patologia ma non alla fisiologia delle relazioni fra coniugi. La norma è che esse si svolgano senza interventi esterni, che i contrasti si compongano e si superino proprio alla luce del precetto dell'eguaglianza scritto nella legge e che perciò, come dicevo, ha grande ed effettivo valore morale.

Ma il legislatore non può spingersi ad una famiglia ideale e dimenticare le realtà spesso tanto dolorose e difficili della società nella quale viviamo. Bisogna queste realtà preve-

derle e provvedervi col minor danno dell'unità familiare, con la maggiore possibilità di superamento, superamento che però, lo ripeto, non può consistere nella prepotenza, nell'ingiusta sottomissione o nell'estrema risorsa della separazione legale che costituisce sempre una sconfitta della famiglia.

È perfetto il sistema stabilito negli articoli 23 e 135 della legge? Certamente no, ma il difficile problema non ammette soluzioni facili e perfette. Tranne il senatore Brosio, che si è trattenuto a lungo e pervicacemente sull'argomento e che mi pare in conclusione abbia suggerito di estendere la soluzione dell'articolo 135 all'ipotesi dell'articolo 23, nessuno ha proposto altre soluzioni, tranne, s'intende, quella della nessuna soluzione. L'unificazione degli articoli 135 e 23 avrebbe certo il vantaggio di evitare, di fronte al contrasto tra i coniugi, che dubbi sulla materia di esso si traducano in dubbio circa i modi e i limiti dell'intervento del giudice. E tuttavia non si può negare fondamento alle ragioni che hanno spinto prima e con una diversa previsione la Camera e poi la Commissione del Senato a diversificare le soluzioni. Sulla questione del cognome del marito da premettere come ha proposto la Commissione del Senato o da far seguire come aveva detto la Camera, vi è stata ancora discussione ed anche polemica. Se la questione sarà risolta in sede di emendamenti il Governo si rimetterà al giudizio dell'Assemblea, ritenendo esagerata l'importanza che viene attribuita alla questione, sottolineata con molto impegno da una parte dal senatore Cucinelli e dall'altra mi pare anche dal senatore Cifarelli. Il collega Cucinelli ha scorto nella soluzione adottata dal Senato un rilevante peggioramento di quella della Camera, ed anche il senatore Sabadini si è associato a questo rilievo, ma in termini assai più cauti; mentre il senatore Branca ha rilevato l'importanza maggiore della norma da lui proposta secondo cui la moglie conserva la cittadinanza italiana, salva sua espressa rinuncia, anche se per effetto del matrimonio assuma una cittadinanza straniera. La norma, che, se incompleta per difetto di disposizioni transitorie,

rilevato dal senatore Gattoni, può essere completata, come anche il relatore questa mattina ha osservato, oltre ad attuare il precetto costituzionale dell'uguaglianza dei coniugi anche in questa materia, permette di risolvere una molteplicità di situazioni veramente drammatiche soprattutto nell'ipotesi in cui la moglie, pur sposando uno straniero, continua a risiedere in Italia, e ciò malgrado viene esclusa tra l'altro da tutti gli impieghi pubblici per i quali è necessario il possesso della cittadinanza italiana.

Una questione della quale si è molto discusso e che ancora in quest'Aula ha suscitato, per la soluzione adottata, riserve e difese è stata quella della separazione personale. La scelta operata dalla Camera in materia di separazione per fatti incolpevoli è stata confermata dalla Commissione di questo ramo del Parlamento, ma si è precisato che il giudice pronunciando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. La Camera aveva stabilito che sempre su richiesta si dichiarasse nella motivazione e non nel dispositivo a quali fatti e comportamenti fosse addebitabile la separazione. La Commissione del Senato ha riferito al coniuge anziché al comportamento, ciò che in pratica non è molto diverso, l'addebitamento della separazione. L'effetto di questa dichiarazione, proprio quello che ha spinto a prevederla come necessaria, si verifica — e non mi pare che sia affatto ingiusto — in materia di rapporti patrimoniali fra coniugi (articolo 33), in materia successoria (articoli 175 e 186) e in materia di termini per ottenere il divorzio (articolo 204), come era già previsto del resto nella legge regolatrice dei casi di scioglimento del matrimonio.

La soluzione della Commissione del Senato ha incontrato delle riserve, cioè una accettazione con riserva del senatore Sabadini e l'aspra critica del senatore Cucinelli: questi l'ha definita retrograda sotto il doppio profilo che l'addebitamento dei fatti che hanno reso intollerabile la prosecuzione della

convivenza o che recano grave pregiudizio all'educazione della prole siano dichiarati, se il giudice ne è richiesto, nel dispositivo anziché nella sola motivazione, come previsto nel testo dalla Camera, e che il Senato usi il solo termine « intollerabile » anziché i due termini « impossibile o intollerabile » usati dalla Camera. Anche su questo stamattina si è intrattenuto egregiamente il relatore. Quanto alla prima questione, a me pare che, mentre è stata giustamente respinta l'istanza — proveniente dal Gruppo del movimento sociale e in Aula veementemente riproposta — di riprodurre semmai con modificazioni l'elenco delle colpe posto dalla vigente legislazione a fondamento della domanda di separazione — ed è stata respinta perchè giustamente si è voluto che il giudice fondasse la sua pronuncia sull'accertamento del fatto obiettivo della sopravvenuta intollerabilità della convivenza — non si potesse invece impedire ad un coniuge di far menzionare, se esistenti, i comportamenti contrari ai doveri matrimoniali che hanno condotto alla detta intollerabilità. Questo divieto, del resto non voluto neanche dalla Camera, che la menzione la ammetteva, sia pure solo nella motivazione, sarebbe stato ingiusto; specie di fronte ai figli avrebbe potuto portare ad inique condanne o assoluzioni morali annegando il bene e il male in una dichiarazione di fatalità, legittima certo in alcuni casi nei quali l'intollerabilità nasce da cause obiettive e non volontarie, ma troppo comoda ed ipocrita in altri casi.

Quanto al secondo rilievo del senatore Cucinelli, a mio avviso la preoccupazione è infondata perchè la condizione di intollerabilità è meno rigorosa di quella di impossibilità, cioè chiedere l'impossibilità come fondamento della separazione è più che chiedere l'intollerabilità perchè poi l'impossibilità in senso proprio e letterale non esiste.

Per quanto riguarda il regime patrimoniale della famiglia si è confermata la scelta della Camera secondo cui il regime legale è costituito normalmente dalla comunione dei beni. Il superamento di concezioni egoistiche, il maggior rilievo giustamente riconosciuto al lavoro casalingo della donna, l'af-

fermazione di un concorso completo nella gestione della vita familiare non potevano non comportare quale logica conseguenza l'affermazione del principio della comunione degli acquisti. Fin dal primo disegno di legge questo fu un punto qualificante della riforma che suscitò critiche e perplessità poi placatesi in un diffusissimo consenso dell'opinione pubblica. La Commissione del Senato con rigorosa coerenza ha portato alle estreme conseguenze tale principio, escludendo la possibilità che in sede di scioglimento della comunione possa essere alterato il principio della parità delle quote come la Camera aveva previsto ed io stesso avevo criticato.

Questo giungere alle estreme conseguenze rende ancora più violente le critiche del Gruppo del movimento sociale. Il senatore Nencioni ha detto addirittura che si è imposta ai coniugi la comunione, dimenticando che la comunione vige in mancanza di volontà contraria dei coniugi. I senatori Bergamasco e Brosio si mostrano preoccupati del regime transitorio: è una preoccupazione rispettabile, di fronte alla quale è risultata prevalente la necessità di rendere la riforma operante anche per le famiglie già costituite, restando sempre salva la possibilità del singolo coniuge di dichiarare entro due anni una contraria volontà.

Anche il lavoro nella famiglia e nell'impresa familiare, come è stato ricordato e sottolineato più volte in questa Aula, è stato considerato in una maniera più ampia e più dettagliata rispetto ai principi affermati dalla Camera e si è in proposito aggiunta una nuova sezione concernente l'impresa familiare.

Dove l'importanza della riforma è particolarmente notevole è nella parte dedicata alla tutela dei figli nati fuori del matrimonio: essa si estrinseca nella possibilità di riconoscimento dei figli cosiddetti adulterini oltre i limiti attualmente consentiti nonché in quella di una ricerca giudiziale della paternità e della maternità naturale in limiti molto ampi e nella completa equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi, salva la cautela che circonda la possibilità di inseri-

mento del figlio naturale nella famiglia legittima.

Credo che alle violentissime critiche opposte a questa consentita emergenza della famiglia naturale, sottolineata con una certa preoccupazione anche dal senatore Carraro, resista vittoriosamente la considerazione che i doveri dei genitori e i diritti dei figli nascono dalla procreazione, non dal rapporto giuridico tra i procreanti o di uno di essi con i terzi: questa considerazione e le sue necessarie conseguenze, alle quali la sola eccezione parziale è stabilita nel caso di incesto, proprio per la grande rilevanza negativa, discutibile ma certo conforme all'opinione corrente del nostro tempo, dell'orrore che l'incesto suscita e che, come ha ricordato stamattina il relatore, finirebbe col rendere meno agevole la norma, col non fare un regalo allo stesso figlio che venisse riconosciuto, appartengono ormai alla comune concezione della nostra società. Trasferendo questo comune convincimento nella legge, non si è voluta assolutamente significare una diminuzione della tutela della famiglia legittima, ma solo l'eliminazione di tutte quelle situazioni di inferiorità che la tutela della famiglia legittima non giustificava e che per tanto tempo hanno pesato negativamente sul nostro ordinamento.

Vorrei ricordare a questo punto che, per quanto riguarda la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità, le non infondate preoccupazioni per il pericolo di frode suscitate dalla disposizione dell'articolo 112 del testo della Camera, che ammetteva la prova con ogni mezzo, non sono state ignorate dalla Commissione giustizia del Senato la quale, dopo non breve meditazione e non breve dibattito, ha posto nell'articolo 110 il limite per cui la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza dei rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale. Resta da precisare se, come a me pare, gli elementi non sono rilevanti nemmeno congiuntamente.

È stata modificata inoltre con l'articolo 114 la disposizione del primo comma dell'articolo 274 del codice civile, sostituendo agli

indizi le specifiche circostanze come condizione per l'ammissibilità dell'azione.

Per quanto riguarda la potestà dei genitori, mi limito a ricordare che si è rigorosamente affermato il principio secondo cui non solo la titolarità, ma anche l'esercizio di questa potestà spetta a entrambi i genitori, adeguando così da una parte la legislazione alla realtà sociale che vede entrambi i genitori impegnati nell'opera di educazione dei figli e dall'altra attuando il precetto costituzionale al quale si è fatto cenno in precedenza.

Ho già trattato il problema della soluzione che nell'articolo 135 è stata stabilita per il caso di contrasto tra i coniugi in materia di esercizio della potestà. È importante — e dovremo verificare in sede di discussione degli articoli se la soluzione travolga in qualche parte l'articolo 325, secondo il richiamo del senatore Carraro — la modificazione che, quanto all'usufrutto legale dei beni del figlio, è stata introdotta nell'articolo 144 del testo della Commissione, con la destinazione dei frutti percepiti al mantenimento della famiglia e di quelli non consumati al tempo della cessazione dell'usufrutto legale all'incremento del patrimonio del minore. Il concetto stesso di usufrutto viene modificato. Comunque si stabilisce una profonda differenza rispetto al normale usufrutto regolato dal codice civile.

Credo che la dottrina dedicherà attenzione a questo fatto, ma mi pare che non occorranو cambiamenti nella nomenclatura, come ho detto questa mattina in una interruzione al senatore Agrimi. Credo che risulti dalla norma che dice di che cosa si tratta ed anche dai discorsi che sono stati fatti che questo è un tipo di usufrutto speciale, un istituto vecchio o nuovo, chiamatelo come volete, che è stato introdotto nel codice civile.

Dallo stesso nuovo concetto deriva la soluzione che la Commissione ha adottato per il caso di nuove nozze del genitore; il genitore conserva l'usufrutto legale, ma ha l'obbligo di accantonare a favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per l'educazione, il mantenimento e l'istruzione del figlio stesso.

La nuova realtà sociale ha fatto sentire i suoi effetti anche in materia successoria e in proposito sono da segnalare due importanti novità: anzitutto il riconoscimento al coniuge superstite della qualifica di erede anziché di legatario *ex lege*, con una attribuzione patrimoniale maggiore rispetto a quella attualmente prevista in tema di successione legittima e necessaria e ciò in riconoscimento del ruolo paritetico che entrambi i coniugi svolgono nella creazione del patrimonio comune, e l'equiparazione anche ai fini successori dei figli naturali ai figli legittimi.

È soprattutto su quest'ultimo punto che desidero richiamare all'attenzione dell'Assemblea le conclusioni alle quali è giunta una Commissione specializzata dell'ONU che ha ritenuto il trattamento fin qui adottato in gran parte del mondo verso la filiazione naturale come ingiustificatamente discriminatorio nei confronti di una parte della popolazione.

Pertanto, con questa maggiore tutela riconosciuta ai figli naturali, la legislazione italiana si pone all'avanguardia di un'opera di civiltà e i principi affermati, diretti come sono a sopprimere un'autentica ingiustizia perpetuata nei secoli e con la quale si facevano ricadere sui figli le colpe dei genitori, danno alla riforma del diritto di famiglia, quale uscirà da questa nostra discussione, un altissimo contenuto etico e sociale e permettono di poterla considerare un'elevata realizzazione di principi universali.

Le ricordate soluzioni di maggior favore per il coniuge, adottate sia nel caso di successione legittima sia per la riserva dei legittimari, discendono da tutta la nuova impostazione che la legge dà al matrimonio e alla situazione dei coniugi nella famiglia. Anche in quest'Aula sono state sollevate perplessità e si è gridato all'esagerazione. In una materia simile tutto è discutibile, ma io credo prevalenti le ragioni che militano a favore della soluzione adottata.

Onorevoli senatori, la lunghezza di questa replica, che sono andato approntando in buona parte accogliendo motivi suggeriti o registrando reazioni in me suscitate dalla

discussione, non la fa esente da omissioni o disarmonie. Mi pare però che, dopo gli interventi pregevoli dei due relatori, tra i quali sottolineo col mio più vivo apprezzamento e ringraziamento quello del relatore di maggioranza, il più sia stato da me detto. Di questioni singole potremo trattare in sede di esame degli articoli.

Non posso però chiudere la mia replica senza raccogliere e far mio un avvertimento, anzi un ammonimento per tutti noi, Governo, legislatori, paese. Questa legge alla quale abbiamo dato da un decennio ormai tanto impegno e che consideriamo, come ho detto cominciando, rinnovatrice e necessaria non poteva disporre su problemi che, seppure ad essa genericamente connessi, strutturalmente ne esulano quanto meno per la loro primaria dipendenza da più vasti e generali fenomeni di ordine giuridico e sociologico reclamanti apposite e specifiche soluzioni. Ciò non toglie tuttavia che anche di siffatti ulteriori problemi il legislatore repubblicano, che ora si appresta a dare piena attuazione ai precetti degli articoli 3, 29 e 30 della Costituzione, debba darsi tempestivamente e responsabilmente carico dettando norme che rendano concretamente operante anche il precetto dell'articolo 31 della stessa Costituzione. La perdurante inattuazione di tali norme è senza dubbio di pregiudizio all'efficienza del disegno d'innovazione e di sviluppo che il progetto persegue. Infatti anche quello della promozione economica delle condizioni atte ad agevolare la formazione della famiglia nonchè l'adempimento dei compiti relativi rappresenta nell'illuminata visione della Costituente un imperativo per il legislatore ordinario; imperativo pienamente conforme del resto a quanto la stessa realtà del paese reclama a favore dei meno abbienti. La famiglia va ordinata e tutelata nella sua consistenza vivente di gruppo e nei suoi singoli soggetti non solo in quanto centro di imputazione della disciplina puramente normativa ma anche e prima ancora nella sua essenza sociale, nella difesa concreta per essa predisposta entro l'ambito di una responsabilità collettiva la quale non sostituisce ma esalta e qualifica

l'insopprimibile responsabilità degli individui.

A questo pensiamo seriamente e su ciò mi piace chiudere mentre ci accingiamo a far compiere a questa legge un passo assai importante che ne rende prossimo e sicuro, io spero, il varo definitivo nell'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

Presentazione di disegno di legge

M A R T I N E L L I , *Ministro dei trasporti*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T I N E L L I , *Ministro dei trasporti*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Determinazione di un nuovo termine per l'esercizio, da parte della Direzione generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai compartimenti di traffico aereo » (1906).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro dei trasporti della presentazione del predetto disegno di legge.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, dobbiamo ora passare alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 550, nel testo proposto dalla Commissione, nonchè all'esame dei relativi emendamenti.

In proposito ricordo che nell'ultima riunione dei capigruppo fu posto il problema della connessione tra alcune norme del diritto di famiglia e quelle contenute nei disegni di legge nn. 34 e 1738 concernenti l'attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il 18° anno.

Al riguardo furono formulate due ipotesi di lavoro:

a) la prima prevedeva l'eventualità che al termine della discussione generale e delle

repliche del relatore e del Ministro sul diritto di famiglia fossero già pronti per la discussione i disegni di legge sull'attribuzione della maggiore età e quello costituzionale in materia di elettorato attivo e passivo (per i quali la Conferenza stessa stabilì la discussione unica); in questo caso, dopo le suaccennate repliche sul diritto di famiglia, si sarebbe passati subito all'esame degli anzidetti disegni di legge per poi iniziare l'esame degli articoli sul diritto di famiglia che, in tal modo, avrebbero potuto essere coordinati con le deliberazioni assunte dal Senato in tema di maggiore età;

b) la seconda prevedeva che dopo le repliche del relatore e del Governo sul diritto di famiglia non fosse possibile iniziare la discussione dei disegni di legge sulla maggiore età e sull'elettorato attivo e passivo, qualora quest'ultimo non fosse stato ancora licenziato dalla Commissione o fosse carente della relazione; in questo secondo caso si sarebbe iniziato l'esame degli articoli del diritto di famiglia, previo accantonamento di quegli articoli e dei relativi emendamenti aventi attinenza alla questione della maggiore età, con l'intesa che tali norme sarebbero state riprese in esame dopo il voto del Senato sui provvedimenti concernenti appunto la maggiore età.

Poichè la relazione sul disegno di legge costituzionale recante norme in materia di elettorato attivo e passivo non è stata ancora presentata, si versa nella seconda delle due ipotesi sopra descritte e deve pertanto iniziarsi la discussione degli articoli del diritto di famiglia accantonando gli articoli ed i relativi emendamenti connessi alla questione della maggiore età.

Veniamo ora all'esame degli emendamenti. Si dia lettura del primo emendamento presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

FILETTI, Segretario:

Anteporre all'articolo 1 il seguente:

Il primo comma dell'articolo 2 del codice civile è sostituito dal seguente: « La mag-

giore età è fissata al compimento del diciottesimo anno ».

0.0.1 **FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBÈ, TANUCCI NANNINI**

PRESIDENTE. Per i motivi dianzi detti, questo emendamento resta accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Art. 1.

L'articolo 45 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

« Art. 45. - *Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.* — I coniugi hanno il domicilio nel luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari e degli interessi della famiglia. Ciascuno dei coniugi può stabilire il proprio personale domicilio in luogo diverso quando ciò sia reso necessario da esigenze di lavoro, di affari o di interessi ovvero se è stata proposta domanda di separazione, di annullamento, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il minore non emancipato ha il domicilio dei genitori o del tutore; se i genitori sono separati o nella ipotesi di cui alla seconda parte del comma precedente ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore ».

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Sopprimere il primo periodo.

1.3

IL GOVERNO

Al primo capoverso sopprimere tutto il periodo che inizia con le parole: « Ciascuno dei coniugi può stabilire il proprio personale domicilio in luogo diverso... ».

1.1

NENCIONI, FILETTI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Dopo il primo capoverso inserire il seguente:

« La norma di cui al precedente comma non si applica dal momento in cui è stata proposta domanda di separazione, di annullamento, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso ».

1.2

NENCIONI, FILETTI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Siccome l'articolo 1 comincia con l'affermazione: « I coniugi hanno il domicilio nel luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari e degli interessi della famiglia », è stato rilevato da molti intervenuti, e spe-

cialmente dal senatore Carraro, che questa dizione è la causa o una concausa di certi equivoci che sono sorti intorno al concetto di domicilio. Perciò il Governo propone, d'accordo con il relatore ed in armonia con il rilievo ricordato, di sopprimere, con l'emendamento 1.3, il primo periodo.

MARIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIANI. I nostri emendamenti tendono a mantenere il primo periodo, abolendo la seconda parte del testo ed aggiungendo la disposizione che la norma non si applica dal momento in cui è stata proposta domanda di separazione, di annullamento, eccetera.

Questi nostri emendamenti sono dettati dall'esigenza di chiarire il problema del domicilio. Il Ministro ha detto che la ragione per cui verrebbe abolito il primo periodo è che esso desterebbe perplessità rispetto alla facoltà, contenuta nel successivo periodo, riconosciuta ai coniugi di fissare un domicilio in luogo diverso dal luogo in cui si trova la sede principale degli affari e degli interessi della famiglia.

Mi sembra che a questo punto sia necessario tornare sui concetti di residenza e di domicilio così come delineati dal codice civile. La residenza è il luogo in cui si vive abitualmente. A questo proposito mi permetto di osservare che non so neppure se sia esatta la dizione contenuta nel testo perchè la residenza della famiglia è quella fissata di comune accordo e risultante sulla documentazione anagrafica. Pertanto sarebbe forse meglio parlare nella legge di dimora senza riferirsi al luogo di interessi o di affari. Questo perchè i coniugi possono avere interessi o affari divergenti.

In queste condizioni ci pare che valga la pena di mantenere semmai la prima parte, eventualmente corretta, e aggiungere, così come abbiamo suggerito, che questa indicazione di residenza coniugale cessa nel momento in cui vi è o la separazione o l'annullamento. Ci sembra più logico, anche perchè la

norma sia in armonia con le altre disposizioni contenute nel codice.

Attualmente, se approviamo solo la seconda parte (perchè l'emendamento del Governo abolisce la prima parte), non abbiamo più nessuna norma che stabilisca che i coniugi hanno la residenza nel luogo fissato per la famiglia; in secondo luogo abbiamo una disposizione monca, che fra l'altro andrebbe semmai modificata, perchè altrimenti rimarrebbe questa disposizione: « Ciascuno dei coniugi può stabilire il proprio personale domicilio in luogo diverso » — ma diverso da che cosa? Caso mai bisognerebbe aggiungere: « da quello della famiglia »; ci vorrebbe questa interpolazione — « quando ciò sia reso necessario da esigenze di lavoro » eccetera.

Mi sembra che oggi, siccome questo domicilio diverso non viene scritto in nessun registro, mentre spesso le mogli che esercitano delle professioni o fanno le insegnanti hanno una sede diversa, resterebbe soltanto nei registri anagrafici l'indicazione della residenza della famiglia. Allora mi sembra superfluo dire che ognuno può fissare un domicilio in luogo diverso, poichè il domicilio fissato in luogo diverso per i propri affari è una cosa connaturata all'impiego.

È chiaro che il marito non permetterebbe alla moglie di diventare insegnante o di svolgere un'altra attività se non le consentisse anche di porre la sua dimora, sia pure temporanea o per qualche giorno della settimana, altrove. Quindi mi pare una norma superflua; ecco perchè noi insistiamo nel nostro emendamento.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Onorevole Presidente, come mi è stato fatto notare — e poi credo che discenda anche dai rilievi mossi dal senatore Mariani — quando sopprimiamo il primo periodo, come io ho proposto, dell'articolo 1 (cioè 45 del codice) dobbiamo poi aggiungere, nel secondo pe-

riodo, dove è scritto: « Ciascuno dei coniugi può stabilire il proprio personale domicilio in luogo diverso », le parole: « da quello della residenza familiare ».

È quindi necessario integrare l'emendamento 1.3 aggiungendo alla soppressione del primo periodo l'introduzione delle parole « da quello della residenza familiare » tra le parole « in luogo diverso » e le parole « quando ciò ».

Mi pare che in questo caso la norma diventi completa. Quindi sostengo questo emendamento e sono contrario agli altri che sono stati presentati.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , *relatore.* Onorevole Presidente, aderisco alla sostanza dell'emendamento del Governo e soprattutto apprezzo la modifica che è stata suggerita dall'onorevole Ministro, aggiungendo appunto le parole: « da quello della residenza familiare ». Mi permetto di aggiungere che anche nell'altro comma, dove si dice che il minore non emancipato ha il domicilio dei genitori, credo che debba essere più correttamente specificato che il minore non emancipato ha il domicilio nel luogo in cui è la residenza della famiglia. Infatti i genitori, pur non essendo separati (se sono separati il minore ha il domicilio del genitore col quale convive), possono avere due domicili diversi. Parlare di domicilio dei genitori può risultare impreciso. Ciascuno dei coniugi ha il domicilio nel luogo degli interessi particolari propri. Il minore ha il domicilio nella residenza familiare. Se i genitori sono separati, quello del genitore col quale convive o il domicilio del tutore.

Quindi presento, a nome della Commissione, il seguente emendamento:

Sostituire il primo periodo del secondo capoverso con il seguente:

« Il minore non emancipato ha il domicilio nel luogo in cui ha residenza la famiglia o il tutore ».

1.4

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo la trionfalistica presentazione fatta dal presidente della Commissione giustizia dell'opera svolta in Commissione ci siamo trovati di fronte ad una sostanziale modifica all'articolo 1, proprio la bandiera di questo provvedimento. E dopo avere esaltato per mezz'ora l'opera di uno scienziato che avrebbe profuso in questi articoli la sua scienza eletta che noi ben conosciamo, ci troviamo di fronte ad un mosaico di modifiche che dimostrano se non altro l'improvvisazione, la perplessità, la poca conoscenza delle norme fondamentali del codice civile. (*Interruzioni dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

C O P P O L A . Non meritiamo questo apprezzamento d'ignoranza.

N E N C I O N I . La poca conoscenza, ho detto, dei principi generali. Perchè, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un primo emendamento del Governo che sopprime il primo periodo dell'articolo 1, cioè del nuovo testo dell'articolo 45 proposto, che aveva formato oggetto proprio, onorevole presidente della Commissione, di ampie argomentazioni nella discussione generale e aveva formato oggetto di critica da parte nostra, di polemica sulla esigenza assoluta che ci fosse il diritto dei coniugi...

V I V I A N I . Questo rimane.

N E N C I O N I . No, si propone di sopprimere il primo periodo: « I coniugi hanno il domicilio nel luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari e degli interessi della famiglia ». Se questo periodo cade, cade questo domicilio della famiglia che era stato oggetto anche di una mia critica e di una replica — andate a rileggere il verbale — da parte del Ministro che mi aveva fatto presente che cosa significava domicilio. Ma l'articolo sarebbe rimasto monco perchè ciascuno dei coniugi poteva stabilire il proprio perso-

nale domicilio in luogo diverso, e non si sapeva da che cosa. Allora è saltato fuori, se ho ben capito, non più il domicilio ma la residenza familiare. Rimane pertanto la norma che regola il diritto di ciascuno dei coniugi a stabilire il proprio personale domicilio anche in luogo diverso da quella che è la residenza della famiglia. Contro questa norma avevamo presentato gli emendamenti che sono stati illustrati dal senatore Mariani. Infatti sembrava molto più logico stabilire eventualmente un domicilio della famiglia, seguendo proprio quel suggerimento che durante il mio intervento aveva dato l'onorevole Ministro: domicilio della famiglia, dove cioè maggiormente la famiglia aveva i propri interessi, e che non aveva naturalmente niente a che vedere nè con la dimora abituale, nè con la residenza.

Adesso tutto questo cade e mi sembra che ci sia una certa confusione di concetti. Propongo quello che abbiamo espresso attraverso gli emendamenti 1.1 e 1.2, e che riporta ai concetti tradizionali: è una pietruzza che si porta all'unità della famiglia e non ai diritti dei singoli componenti in relazione al domicilio, in relazione alla residenza. Mi sembra cioè che il sistema da noi proposto sia più armonioso anche perchè potremmo condividere in via subordinata quanto ha detto il relatore, perchè veramente nella seconda parte vi è una certa confusione. Avevamo poi chiesto, e ci sembrava logico, dopo aver proposto la soppressione delle parole: « Ciascuno dei due coniugi può stabilire il proprio personale domicilio in luogo diverso... », che la norma di cui al primo periodo non avesse applicazione dal momento che fosse proposta domanda di separazione, di annullamento, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso.

Pertanto, nell'insistere sui nostri emendamenti, siamo contrari al mosaico di modifiche che sono state proposte all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.3 del Governo nella seguente nuova formulazione: sopprimere il primo periodo; nel secondo periodo, dopo la pa-

rola: « diverso » aggiungere le seguenti parole: « da quello della residenza familiare ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 1.4 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 2.

L'articolo 84 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 84. - Età. — I minori degli anni diciotto non possono contrarre matrimonio.

Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 2.

A R N O N E , Segretario:

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, con decreto emesso in camera di consiglio può ammettere al matrimonio, per motivi di notevole gravità, chi abbia compiuto i sedici anni ».

2.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Elevando a 18 anni l'età minima per contrarre matrimonio sia nei confronti dell'uomo che nei confronti della donna abbiamo voluto considerare il matrimonio come un atto particolarmente importante e grave, sicchè esso prima di essere contratto deve essere adeguatamente valutato dai nubenti. Le deroga al limite legale non può essere ridotta ad un espediente ingiustificato e pericoloso, che di fatto riduce a 16 anni l'età minima matrimoniale, vanificando il precetto di carattere generale e prestandosi facilmente ad abusi.

Non ci sembra pertanto congrua la previsione legislativa per la quale, per l'ammissione al matrimonio di chi abbia compiuto i 16 anni, sia sufficiente l'accertamento della sussistenza di gravi motivi, della maturità psico-fisica del nubente e della fondatezza di ragioni che il legislatore genericamente richiama.

In considerazione dell'importanza notevole del matrimonio ed al fine di evitare facili deroghe all'impedimento del matrimonio in

favore di minori di età ultrasedicenni a noi sembra che debbano sussistere per la concessione della dispensa dal limite legale non solo generici, gravi motivi, bensì motivi di notevole gravità, di volta in volta accertabili dal tribunale.

Questa è la motivazione che poniamo a base dell'emendamento 2. 1.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, mi pare che il senatore Filetti nel raccomandare maggiore cautela e prudenza se ne sia un po' dimenticato nel suo emendamento perchè nel testo della Commissione è prevista oltre che l'accertata maturità psicofisica anche la fondatezza delle ragioni addotte, cosa che nel testo del senatore Filetti scompare. Il senatore Filetti si limita inoltre a ritenere decisivo o molto importante il fatto di definire i vari motivi come « motivi di notevole gravità » ma a me pare che non vi sia molta differenza tra le parole « gravi motivi » e la proposta formulazione; mentre la fondatezza delle ragioni addotte è importante che sussista nel testo della legge. Sono, quindi, contrario all'emendamento Filetti perchè mi pare che il testo della legge dia maggiori garanzie di severità, rispetto alle modifiche proposte.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Mi associo al relatore e pertanto sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2. 1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 3.

L'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 87. - *Parentela, affinità, adozione e affiliazione.* — Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità derivi da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.

I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può accordare dispensa nei casi indicati dai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. La dispensa può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità derivava da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Al decreto si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 ».

P R E S I D E N T E . A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Nel quarto capoverso, sostituire le parole: « può accordare dispensa » con le altre « può autorizzare il matrimonio », e le parole « La dispensa » con le altre « L'autorizzazione ».

Nell'ultimo capoverso, sopprimere le parole: « Al decreto ».

3.1 ARENA, BROSI, BERGAMASCO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Signor Presidente, le modifiche proposte al quarto comma dell'articolo 87 del codice civile sono intese ad eliminare una terminologia che aveva una sua specifica giustificazione nel codice del 1865 e in quello del 1942 e che non ha più ora, poichè nel nuovo testo il potere che spettava prima al re e poi al presidente della Repubblica e alle autorità a ciò delegate, è riconosciuto ad un organo giurisdizionale.

Ci è sembrato quindi più opportuno inserire il termine: « autorizzazione » nel provvedimento di cui si tratta. Sappiamo tutti — e richiamo su questo l'attenzione cortese del relatore e del Ministro — che la dispensa è propria del potere amministrativo mentre l'autorizzazione compete ad un organo giurisdizionale.

Per quanto riguarda poi la soppressione da me suggerita delle parole « al decreto », dico subito che ciò proponiamo perchè le disposizioni che vengono dichiarate applicabili nell'ultimo comma dell'articolo 87 e che sono contenute nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 non si riferiscono solo al decreto, ma anche al procedimento e alla fase di appello.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, il mio parere è favorevole.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Sono favorevole all'emendamento. Si tratta di perfezionamenti formali che non ho alcuna difficoltà ad accogliere. Vorrei far notare, mentre ho la parola, che all'articolo 84 si dice che i minori di anni 18 non possono contrarre matrimonio. Questo limite di età non nuocerà, ma resta un di più se, come è probabile, sarà approvata la disciplina concernente la riduzione dell'età per il raggiungimento della maggiore età.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Arena e da altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 4.

L'articolo 89 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 89. - *Divieto temporaneo di nuove nozze.* — Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, eccettuato il caso in cui il matrimonio è stato dichiarato nullo, ai sensi dell'articolo 122, per l'impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale può accordare con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dispensa da tale divieto quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha con-

vissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata ».

P R E S I D E N T E . A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Nel secondo capoverso sostituire le parole:
« Il tribunale può accordare con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dispensa da tale divieto »
con le altre: « Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio ».

4.1 **ARENA, BROSI, BERGAMASCO**

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Non occorre che illustri l'emendamento. Le ragioni sono le stesse che hanno portato alla modifica dell'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. Esprimo parere favorevole.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Sono favorevole all'emendamento perchè consequenziale a quello votato precedentemente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 5.

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 90. - *Assenso per il minore che ha compiuto i diciotto anni.* — Il minore che ha compiuto i diciotto anni non può contrarre matrimonio senza l'assenso dei genitori, che esercitano la potestà, o del tutore.

Se uno dei genitori che esercitano la potestà si trova nell'impossibilità di manifestare la propria volontà o è assente, è sufficiente l'assenso dell'altro.

In caso di contrasto tra i genitori decide il tribunale a norma del settimo comma del presente articolo.

Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore, quando questi è uno dei genitori.

L'assenso, quando non è espresso personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile al quale si richiede la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

In ogni caso l'atto di assenso deve contenere l'indicazione delle generalità complete degli sposi.

Se l'assenso è negato senza giustificato motivo il matrimonio può essere autorizzato dal tribunale su istanza del minore con decreto emesso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, i genitori o il tutore.

Il tribunale, su istanza del minore, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare altresì il matrimonio nel caso in cui i genitori che esercitano la potestà o il tutore si trovino nella impossibilità di manifestare la loro volontà o siano assenti.

Contestualmente alla autorizzazione il tribunale nomina un curatore che assiste il minore nella eventuale stipulazione delle convenzioni matrimoniali, secondo quanto previsto dall'articolo 165.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori, al tutore o al curatore.

Al decreto si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 90 del codice civile è abrogato ».

5.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Nel primo capoverso sopprimere le parole: « che ha compiuto i diciotto anni ».

5.2 ARENA, BROSIÒ, BERGAMASCO

Nell'ultimo capoverso sopprimere le parole: « Al decreto ».

5.3 ARENA, BROSIÒ, BERGAMASCO

P R E S I D E N T E . Per le considerazioni esposte in precedenza, l'articolo 5 e i relativi emendamenti rimangono accantonati.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 6.

L'articolo 100 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 100. - *Riduzione del termine e dispensa dalla pubblicazione.* — Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche essere concessa, con le stesse modalità, per cause gravissime, la dispensa dalla pubblicazione, presentando un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorchè parenti dei nubenti, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno dei nubenti, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

Quando è stata concessa la dispensa dalla pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di dispensa, gli atti previsti dall'articolo 97 ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Nel secondo capoverso sostituire le parole: « Può anche essere concessa, con le stesse modalità, per cause gravissime, la dispensa dalla pubblicazione, presentando un atto di notorietà con il quale quattro persone, an-

corchè parenti dei nubenti, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno dei nubenti » *con le altre*: « Può anche autorizzare con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione quando venga presentato un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorchè parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi ».

6. 1 ARENA, BROSIO, BERGAMASCO

Nell'ultimo capoverso sostituire le parole: « concessa la dispensa dalla » con le altre: « autorizzata l'omissione della », e la parola: « dispensa » con l'altra: « autorizzazione ».

6. 2 ARENA, BROSIO, BERGAMASCO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . L'emendamento 6. 1, relativo al secondo comma dell'articolo 100 del codice civile, nonchè l'emendamento 6. 2, relativo al quarto comma dello stesso articolo, sono giustificati da esigenze di forma, dall'opportunità, anche qui, che si parli di autorizzazione anzichè di dispensa e dalla necessità di sostituire il termine « nubenti » con il termine « sposi », dato che nell'intero testo del disegno di legge indichiamo col termine « sposi » coloro che intendono contrarre e contraggono matrimonio e col termine « coniugi » le stesse persone dopo la celebrazione del matrimonio.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , relatore. Sono favorevole ad ambedue gli emendamenti.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Sono favorevole ai due emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 6. 1, presentato dal senatore

Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 2, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 7.

L'articolo 107 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 107. - *Forma della celebrazione.* — Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione ».

(*È approvato.*)

Art. 8.

L'articolo 111 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 111. - *Celebrazione per procura.* — I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi ri-

siede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione ».

(È approvato).

Art. 9.

L'articolo 117 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 117. - *Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.* — Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La medesima azione, iniziata dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere rigettata ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto l'età fissata nel primo comma dell'articolo 84 ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare la dispensa ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68 ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 9.

A R N O N E , Segretario:

Nel primo capoverso, sostituire le parole: « abbiano per impugnarlo un interesse legittimo ed attuale », *con le altre:* « vi abbiano interesse »;

nel secondo capoverso, sostituire le parole: « La medesima azione, iniziata dal genitore o dal pubblico ministero », *con le altre:* « Quando il processo sia promosso dal genitore o dal pubblico ministero, la domanda di annullamento »;

nel penultimo capoverso, sostituire le parole: « la dispensa », *con le altre:* « l'autorizzazione ».

9.1

ARENA, BROSI, BERGAMASCO

P R E S I D E N T E . Una parte perlomeno dell'articolo 9 deve essere accantonata. Onorevole relatore, la Commissione ritiene più opportuno accantonare tutto l'articolo o solo il secondo comma?

A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, strettamente parlando, ci si potrebbe forse limitare ad accantonare il secondo comma, ma si creerebbe confusione nella discussione. Ritengo quindi più opportuno accantonare l'intero articolo.

P R E S I D E N T E . L'articolo 9 viene accantonato, con il relativo emendamento.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 10

L'articolo 118 del codice civile è abrogato.
(È approvato).

Art. 11.

L'articolo 119 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 119. - *Interdizione.* — Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunciata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Al primo capoverso, dopo le parole: « dal tutore » inserire le altre: « dall'altro coniuge e » e sopprimere le parole: « e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo ».

11.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . In difformità a quanto stabilito dall'attuale articolo 119 del codice civile, il testo legislativo al nostro esame prevede che il matrimonio contratto da chi è stato dichiarato interdetto con sentenza passata in giudicato prima delle nozze oppure da sentenza pronunciata posteriormente per infermità esistente al tempo del matrimonio, possa essere impugnato anche da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo.

La estensione così ampia desta preoccupazioni e perplessità perchè potrebbe servire a sottrarre serenità e a creare screzi tra i coniugi per effetto di azioni temerarie, avventate e persino ricattatorie di terzi che, appellandosi artificiosamente ad un preteso interesse legittimo, possono incidere negativamente sulla unitarietà e sulla stessa esistenza del nucleo familiare.

Non può a nostro avviso approvarsi una norma che a volte può tradursi in uno strumento che attenti alla tutela della famiglia. Chiediamo quindi che la legittimazione ad impugnare il matrimonio di chi è stato dichiarato interdetto per infermità di mente nei casi previsti dall'articolo 119 del codice civile non sia estesa genericamente a tutti coloro che abbiano un interesse legittimo seppure non sia limitata, come è stabilito dal vigente codice civile, soltanto al tutore o al pubblico ministero, ben potendosi attribuire il potere di agire anche al coniuge dell'interdetto. In tal senso abbiamo proposto l'emendamento nel quale insistiamo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, ritengo che la decisione assunta dalla Commissione (il testo è identico a quello della Camera) corrisponda ad una opportunità. Si tratta di impugnare il matrimonio

di chi è stato interdetto per infermità di mente. È un caso di nullità che non può non essere rilevato e non può non essere data la possibilità di impugnativa a tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo, ivi compreso ovviamente il coniuge che qui il senatore Filetti vorrebbe specificamente indicare ma che è incluso nella più ampia dizione di « chiunque vi abbia interesse legittimo ». Perciò il parere del relatore è contrario.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Art. 12.

L'articolo 120 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 120. - *Incapacità di intendere o di volere.* — Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali ».

(È approvato).

Art. 13.

L'articolo 121 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 121 - *Mancanza di assenso.* — Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 90 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario.

L'azione non può essere proposta:

a) quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso;

b) quando sono trascorsi sei mesi dalla notizia della celebrazione del matrimonio;

c) quando sono trascorsi sei mesi dal raggiungimento della maggiore età da parte del minore.

L'azione è respinta quando risulta provata la sussistenza dei motivi che avrebbero consentito l'autorizzazione del matrimonio a norma dell'articolo 90 o quando sia accertata la perdurante volontà del coniuge, per il quale l'assenso era necessario e che abbia raggiunto la maggiore età, di mantenere in vita il vincolo matrimoniale ».

P R E S I D E N T E . All'articolo 13 sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 121 del codice civile è abrogato ».

13.2 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

All'inizio dell'ultimo capoverso le parole: « L'azione è respinta », sono sostituite dalle altre: « La domanda è respinta ».

13.1

IL GOVERNO

All'inizio dell'ultimo capoverso, sostituire le parole: « L'azione è respinta », con le altre: « La domanda non può essere accolta ».

13.3

ARENA, BROSIO, BERGAMASCO

P R E S I D E N T E . Avverto che l'articolo 13 resta accantonato, con i relativi emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 14.

L'articolo 122 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 122. - *Violenza ed errore.* — Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o dato per timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne allo sposo.

Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.

L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purchè l'errore riguardi:

1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, di una anomalia o di una deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;

2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il

caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;

3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale relativamente a delitti previsti dal codice penale;

4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;

5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purchè vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Nel primo capoverso sostituire le parole: « dato per timore di eccezionale gravità determinato » con le altre: « determinato da timore di eccezionale gravità derivante ».

14.5

ARENA, BROSIO, BERGAMASCO

Al primo capoverso sostituire la parola: « dato » con la parola « prestato ».

14.3

NENCIONI, FILETTI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Al terzo capoverso n. 1) sostituire le parole: « di una anomalia o di una deviazione sessuale » con le altre: « o di una anomalia o deviazione sessuali ».

14. 6

ARENA

Al terzo capoverso, dopo il n. 1) inserire il seguente:

« ...) L'impotenza perpetua, così assoluta come relativa, quando è anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall'uno o dall'altro coniuge ».

14. 4

NENCIONI, FILETTI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Al n. 3) sopprimere le parole finali: « relativamente a delitti previsti dal codice penale ».

14. 1

IL GOVERNO

Al n. 5), alla fine, aggiungere le seguenti parole: « se la gravidanza è stata portata a termine ».

14. 2

IL GOVERNO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . A proposito dell'emendamento 14.5 presentato al primo comma dell'articolo 122, noi riteniamo che sia più corretto affermare che il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato « determinato da timore di eccezionale gravità derivante » da cause esterne allo sposo. La sostanza rimane inalterata, ma a parer nostro è preferibile parlare di consenso determinato anzichè di consenso dato e di timore derivante da cause esterne e non di timore determinato da cause esterne. Il con-

senso infatti rappresenta nel matrimonio l'incontro di due volontà ed è giusto quindi che, volendosi definire il detto vizio, si faccia riferimento al modo di formazione della volontà di ciascuno degli sposi.

L'emendamento 14.6 è di pura forma, ma mi preoccupo delle possibili conseguenze nelle aule giudiziarie. Tale emendamento è suggerito unicamente dalla esigenza di chiarire ulteriormente che quella anomalia non costituisce un vizio a sè stante ma va collegata immediatamente alla aggettivazione « sessuale ». Con la formulazione proposta voglio per l'appunto evitare che sia considerata come ipotesi a sè stante quella dell'anomalia, riportando anche quest'ultima nell'ambito dei fatti attinenti ai presupposti, mezzi e modi di svolgimento della futura vita sessuale dei coniugi. Credo che questo emendamento sia perciò accettabile, eliminando quel « di una » ripetuto e riportando l'aggettivazione « sessuale » a tutti e due i sostantivi che la precedono.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . L'emendamento 14.3 si illustra da solo, perchè propongo di sostituire il termine « dato » riferito al consenso con termine che ci sembra più proprio, e cioè « prestato ».

Quanto all'emendamento 14.4, abbiamo ritenuto opportuno proporre che, tra le varie cause elencate dal nuovo testo dell'articolo 122 del codice civile, si inserisse, al terzo capoverso, dopo il numero 1, un numero 1-bis del seguente tenore: « L'impotenza perpetua, così assoluta come relativa, quando è anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall'uno o dall'altro coniuge ».

Sembra a noi che, data la casistica che è stata fatta con il ricorso alla elencazione che abbiamo nel nuovo testo dell'articolo (cioè « l'esistenza di una malattia fisica o psichica, di una anomalia o di una deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale ») non debba esservi omissione proprio della impotenza perpetua, così

assoluta come relativa, anteriore al matrimonio, che a nostro avviso, come nella tradizione, può essere causa di annullamento del matrimonio stesso.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
L'emendamento 14.1 si riferisce a una limitazione di cui abbiamo discusso in Commissione e che è prevista nel testo al numero 3, laddove è scritto: « la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale relativamente a delitti previsti dal codice penale ». A noi pare che questa restrizione a delitti previsti dal codice penale non sia accettabile, perchè ci sono delitti non previsti dal codice penale che possono avere la stessa gravità, come quelli previsti dalla legge sulla prostituzione o dalla legge sulla droga. Quindi crediamo che si debbano sopprimere le parole: « relativamente a delitti previsti dal codice penale », in modo che la previsione riguardi qualunque norma penale e dovunque sia scritta, purchè ne provenga la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale.

L'emendamento 14.2 è relativo al numero 5, dove il testo recita: « lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purchè vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233 ». Con questa decisione resta fuori (può essere anche questa una scelta, ma a noi non pare che sia una scelta apprezzabile) il caso di una gravidanza che non può essere seguita dal disconoscimento di paternità perchè non è stata condotta a termine.

Quindi proporremmo di aggiungere alla fine, dove si dice: « purchè vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233 », le parole: « se la gravidanza è stata portata a termine ». Cioè il disconoscimento diventa condizione soltanto se la gravidanza è finita in una nascita; altrimenti non si può fare il disconoscimento, ma rimane lo stesso la possibilità di impugnare il matrimonio.

S A B A D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S A B A D I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, su alcuni dei diversi emendamenti che sono stati illustrati possiamo esprimere parere favorevole, ma su altri dobbiamo fare delle osservazioni ed esprimere parere contrario. Il nostro parere è favorevole al primo degli emendamenti Arena, nel quale si propone di sostituire alla frase: « dato per timore di eccezionale gravità determinato », l'altra: « determinato da timore di eccezionale gravità derivante »; si tratta in sostanza di una modifica di carattere puramente formale. Per quanto riguarda invece gli altri emendamenti — mi riferisco soprattutto al 14.4 presentato dai senatori Nencioni, Filetti ed altri — dobbiamo esprimere parere contrario. Evidentemente l'impotenza, così assoluta come perpetua, rientra proprio nel numero 1) dell'articolo 14, dove si parla di esistenza di una malattia fisica o psichica, di una anomalia o di una deviazione sessuale. Cioè praticamente è un emendamento del tutto superfluo, già contenuto nella dizione precedente. Siamo invece favorevoli all'emendamento del Governo con il quale al n. 3 si propone di cancellare: « relativamente ai delitti previsti dal codice penale »; quest'argomento è stato lungamente discusso in Commissione, credo per ore intere, e si addivenne alla conclusione trascritta ora nel testo della Commissione soprattutto perchè anche al di fuori del testo del codice penale vi erano leggi speciali all'interno delle quali esistevano delitti anche di scarsissima importanza. E l'esempio ricorrente era in particolare quello del contrabbando, dove normalmente viene riconosciuto delinquente abituale il piccolo contrabbandiere per qualche pacchetto di sigarette.

Insieme con questi delitti di scarsa importanza ve ne sono nelle leggi speciali anche di grande importanza; perciò più che ai delitti riteniamo che effettivamente si possa dare importanza alla dichiarazione di abitudine o di professionalità della delinquenza.

Sull'ultimo emendamento proposto dal Governo riteniamo di dovere esprimere parere contrario. Cosa significa infatti: « se la gravidanza è stata portata a termine »? Evidentemente, se c'è stata un'azione di disconoscimento, la gravidanza è stata portata a termine. Altrimenti di fronte a quale caso ci troveremmo?

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Per consentire l'effetto della paternità anche nel caso in cui non vi sia potuto essere disconoscimento, quando il figlio non sia nato ma c'è il concepimento, eccetera.

S A B A D I N I. Onorevole Ministro, lei sa perfettamente che in sede di disconoscimento di paternità è riconosciuto al padre il diritto di fare quegli accertamenti anche di carattere scientifico che permettono appunto di accertare non certamente la paternità ma la incompatibilità. Ora nel caso semplicemente di una gravidanza anche portata a termine, qualora non sia stato possibile effettuare l'azione di disconoscimento, viene a mancare una delle garanzie che noi stessi in questa riforma abbiamo riconosciuto necessarie o quanto meno utili per poter effettuare l'azione di disconoscimento.

Cioè praticamente, onorevole Ministro, una delle garanzie o una delle condizioni, o una delle possibilità quanto meno che riconosciamo in questa legge, se introduciamo semplicemente il caso della gravidanza, viene a mancare. Per questo esprimiamo parere contrario.

M A R I A N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R I A N I. Signor Presidente, onorevole Ministro, per quanto riguarda le osservazioni fatte dal collega Sabadini sull'introduzione dell'impotenza perpetua, così assoluta come relativa, faccio presente che qui ci riferiamo anche a quell'impotenza che costituisce inibizione psicologica nei confronti di certi soggetti. Vi sono persone che nei confronti del coniuge non riescono a svol-

gere la loro funzione, mentre invece sono normali con altre persone. Allora non si tratta più di una anomalia, come è scritto nel numero uno, ma è una impotenza che è qui indicata nella proposta quando si usa il termine « relativa », il che è segno che è fatto riferimento anche a questa ipotesi. Vorrei perciò che si meditasse anche su questa situazione, perchè effettivamente se due persone normali si sposano e poi uno dei coniugi non riesce a svolgere le funzioni coniugali perchè vi è una inibizione psicologica, è un caso di impotenza relativa solo all'altro soggetto.

Per quello che riguarda la proposta del Governo, 14. 1, relativamente ai delitti previsti dal codice penale, di cui ha già parlato il senatore Sabadini, faccio presente che quando abbiamo lungamente discusso questa necessità di fare riferimento a delitti previsti dal codice, abbiamo avuto presenti anche gli stupefacenti e la droga. Ma le leggi speciali non alterano il fatto che nel codice questi delitti sono già previsti. E perciò che abbiamo detto: delitti previsti dal codice, anche se nelle leggi speciali poi si sono aggravate le pene. Ma dal codice erano previsti anche lo spaccio degli stupefacenti e la prostituzione. Perchè abbiamo voluto specificare? Perchè non solo la legge sul contrabbando, ma la legge, ad esempio, sui monopoli ha un articolo che dice che dopo tre condanne per violazione alla legge sui monopoli dello Stato un imputato può essere definito un delinquente abituale in contrabbando.

Effettivamente poichè questo è considerato un delitto (non una contravvenzione perchè il contravventore abituale è altra cosa) quando si parla di delinquente abituale o professionale abbiamo voluto far riferimento al codice perchè i casi gravi di delitti cui ha fatto riferimento l'onorevole Ministro, droga e prostituzione, sono già previsti dal codice penale anche se altre leggi hanno poi diversamente articolato e la punizione e la quantità della pena.

Perciò, dopo una lunga meditazione in Commissione, abbiamo voluto lasciare questo « relativamente ai delitti previsti dal co-

dice penale »; secondo me il Governo dovrebbe ritirare la sua proposta e lasciare che rimanga questa dizione voluta dalla Commissione.

B R A N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . Parlo semplicemente in relazione all'emendamento proposto dal collega Arena: nel primo capoverso sostituire le parole: « dato per timore di eccezionale gravità determinato » con le altre: « determinato da timore di eccezionale gravità derivante » eccetera.

Devo ricordare al collega Arena come questa formulazione contenente la parola « dato » invece che « determinato » come propone lui, è il risultato di una lunga discussione che si è svolta presso la seconda Commissione. Non ripeterò qui tutti i motivi per cui siamo arrivati a concludere che la nostra formulazione sia molto più esatta e più precisa che non l'altra ora proposta dal senatore Arena. Abbiamo pensato che il vizio dell'atto di matrimonio non derivi dal fatto che il consenso dei due sia determinato da timore, ma dal fatto che uno dei due « abbia dato » il consenso in quanto una causa esteriore avesse determinato quel timore.

Per questo, pur essendo d'accordo nella sostanza col senatore Arena, non accetteremo la sua formulazione: ci sembra che essa indebolisca il comma di cui ci stiamo occupando e che soprattutto sia in contrasto con la formulazione usata nel comma successivo, dove si dice « il cui consenso è stato dato ». Alla peggio, bisognerebbe modificare anche quest'altro comma, per cui quasi pregherei il senatore Arena di ritirare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , *relatore*. Per quel che riguarda l'emendamento 14.5 ho ascoltato il parere favorevole espresso dal senatore Sa-

badini e le riserve del senatore Branca. Mi pare che si tratti di due ipotesi diverse e quindi il fatto che nel comma successivo, come diceva il senatore Branca, si usi l'espressione « dato per errore » sta benissimo. Il consenso è dato per errore, ma ciò non toglie l'opportunità di usare una terminologia diversa nel primo comma in cui non si tratta di dare il consenso ma di consenso estorto o determinato dal timore.

Inviterei il senatore Branca a riflettere su questa mia modesta osservazione perchè accettare l'emendamento Arena serve a staccare ancora meglio le due ipotesi: violenza o timore sono una cosa che determina un certo comportamento mentre il dare per errore il consenso è benissimo detto nel comma successivo. La differenza quindi tra « dato » e « determinato » può rimanere ed esprimo pertanto parere favorevole all'emendamento 14.5.

Per quanto riguarda l'emendamento Nencioni che vuole sostituire il termine « dato », sono favorevole a dire « dato » più che « prestato ». (*Commenti del senatore Nencioni*). E sono perciò contrario all'emendamento.

Circa l'emendamento 14.4, faccio notare che nel numero 1) si parla di malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale. Ritengo che l'impotenza sia compresa in questa dizione e quindi penso che l'emendamento 14.4 sia superfluo, per cui esprimo parere contrario.

Sono favorevole agli emendamenti 14.1 e 14.2.

Per quel che riguarda l'emendamento 14.6 esprimo parere favorevole perchè mi pare che la dizione sia lineare. Si parla nell'emendamento dell'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione. Si propone il termine: « sessuali » anzichè « sessuale ». Si ritiene, in sostanza, opportuno mettere l'aggettivo al plurale: l'emendamento mi pare più chiaro e perciò esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole naturalmente agli emendamenti presentati dal Governo. Per quanto riguarda l'emendamento 14.5, concordo con quanto ha detto il relatore, anzi debbo dire che, accogliendo l'emendamento, si ricostituisce per questa parte la dizione della Camera che è stata giustamente modificata su un altro punto ma che a questo proposito è bene che rimanga. Quindi sono favorevole a questo emendamento.

Circa l'emendamento 14.3, non solo vale quanto ha detto poco fa il relatore, ma osservo che, se si accoglie l'emendamento Arena, questo è assorbito.

Nell'emendamento 14.4, si vuole specificare l'impotenza relativa. Credo che nessuno di noi voglia fare lunghe disquisizioni in proposito, ma credo che quando si parla di anomalia o imperfezione, ci si riferisca anche all'impotenza relativa perchè chi è a posto sotto tutti i punti di vista non è che funzioni solo in una direzione e non nelle altre, trattandosi sempre di moglie da lui scelta.

Credo che l'emendamento 14.6 possa essere accolto. Certo sarebbe stato preferibile potervi meditare un po' di più ma poichè evidentemente l'anomalia si intende riferita alla sfera sessuale, credo che possa essere accolta questa sostituzione, come propone il senatore Arena.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 14.5, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 14.3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, è concluso.

Metto ai voti l'emendamento 14.6, presentato dal senatore Arena, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè

dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

A R N O N E , *Segretario*:

PERNA, BUFALINI, LUGNANO, MAFIOLETTI, TEDESCO TATÒ Giglia. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* — Per sapere con quali orientamenti il Governo ritenga di poter superare l'attuale situazione di aspra conflittualità determinata dalle rivendicazioni prevalse fra i magistrati — alimentate, in passato, da gravi incertezze dell'Esecutivo — e come si proponga di realizzare una soluzione ragionevole e legittima di tale problema, che sia accettabile dal Parlamento e non susciti una rincorsa di richieste retributive fra l'Ordine giudiziario, le Magistrature amministrative ed i più alti funzionari pubblici.

(2-0379)

CIFARELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale azione il Governo italiano stia ponendo in essere per la tutela degli interessi italiani nell'ambito della politica agricola comunitaria, dato che la crisi monetaria e la situazione dei prezzi dei prodotti agricoli sui mercati extra-comunitari hanno, da lungo tempo ormai, messo in forse i presupposti stessi della politica agricola della CEE.

Mentre troppo è in ritardo in Italia l'attuazione normativa delle vigenti direttive CEE attinenti alle strutture agrarie, va sottolineata l'esigenza di adottare un efficiente sistema di integrazione dei redditi, specialmente dei piccoli e medi agricoltori, con riferimento, in particolar modo, alla zootecnia ed alla produzione ortofrutticola.

Le iniziative nazionali italiane e quelle di varie Regioni evidenziano la necessità di un rinnovamento della politica agricola comunitaria, non essendo valido lo statico punto di vista della contraddizione o meno con le regole di un unico mercato agrario, che per note vicende è largamente in crisi.

(2 - 0380)

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Con riferimento alle indicazioni emerse dal dibattito svoltosi alla Commissione agricoltura sulle comunicazioni del Ministro sui problemi della politica agricola comunitaria;

dato che la Commissione delle Comunità europee ha formulato delle concrete proposte per la fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli per la campagna 1975-76;

rilevata la loro scarsa aderenza alla realtà ed il loro contrastare con la necessità di revisione della politica agricola comunitaria richiesta dalla Destra nazionale;

considerato che la sola politica dei prezzi a scapito degli interventi nel settore delle strutture non ha favorito, anzi ha danneg-

giato, l'agricoltura italiana, nella quale sono prioritari i problemi di riorganizzazione strutturale,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Governo per l'incentivazione dell'agricoltura in genere e per il miglioramento del reddito degli agricoltori.

(2 - 0381)

SIGNORI, FOSSA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

1) se sono vere le notizie di stampa, che hanno turbato l'opinione pubblica e gli ambienti economici, secondo le quali l'EGAM avrebbe acquistato una partecipazione azionaria di minoranza della società « Fassio »;

2) in caso affermativo, se l'operazione è stata preventivamente autorizzata dal Ministero e dal CIPE;

3) con quali mezzi è stato finanziato l'acquisto;

4) se nell'autorizzare l'operazione il Ministero ha tenuto conto del fatto che la flotta di Stato sta attuando una ristrutturazione, approvata con legge, per provvedere alle esigenze di trasporto degli altri enti a partecipazione statale, e che, se l'operazione è avvenuta, essa è in contrasto con i fini istituzionali dell'EGAM.

(2 - 0382)

SEMA, MADERCHI, BACICCHI, GIOVANNETTI, CAVALLI, ABENANTE, PISCITELLO, CHINELLO, MINGOZZI, URBANI, SGHERRI, BERTONE. — *Ai Ministri della marina mercantile, dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di disagio, di preoccupazione e di protesta dell'opinione pubblica, dei lavoratori e delle zone più direttamente interessate a causa:

dei ritardi, delle incertezze e delle voci che circolano a proposito dei tempi, dei criteri di assegnazione e delle modalità di impiego dei 160 miliardi di lire destinati ai porti;

delle contraddizioni che sembrano esistere fra le proposte della Finmare per il programma di ristrutturazione della flotta di preminente interesse nazionale e le decisioni del CIPE e la recente legge in materia;

della mancata presentazione entro i termini del piano per la cantieristica, tale non potendo essere considerato il documento fatto circolare dal Ministero della marina mercantile.

Si chiede, pertanto, se non ritengano doveroso informare con sollecitudine il Senato sui precisi intendimenti dei rispettivi Ministeri a tale riguardo, in seguito agli impegni responsabilmente assunti dai Ministri competenti in Aula e nelle Commissioni permanenti, e sui programmi che dovrebbero già essere stati elaborati, presentati e posti in attuazione.

(2 - 0383)

PORRO, TEDESCHI Franco. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.* — Considerate le comunicazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e la discussione svoltasi in Commissione agricoltura, nonchè le proposte della Commissione agricoltura della Comunità europea sui prezzi della nuova annata agricola, gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) l'opinione del Governo circa gli effetti che quei provvedimenti avranno sulla bilancia dei pagamenti e sul reddito agricolo complessivo del nostro Paese;

2) quale pluralità di interventi e di misure è prevista a sostegno dei redditi agricoli delle zone meno favorite e per una politica delle strutture, politica che appare come di generale revisione degli indirizzi comunitari, per la quale è acquisito il sostegno dei principali Paesi della Comunità;

3) se, in sede di Consiglio dei ministri della Comunità, sono state raggiunte intese fra il nostro Paese ed altri membri sulla necessità di una revisione degli strumenti e degli orientamenti della politica agricola comunitaria.

(2 - 0384)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A R N O N E, Segretario:

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Con riferimento:

ai gravissimi incidenti provocati da studenti o pseudo-studenti della sinistra ed ultrasinistra all'Università di Roma, che hanno emulato le gesta, impunte e protette dalle autorità, dei santuari della violenza delle sedi universitarie di Milano, compresa l'Università cattolica;

all'assalto contro le forze dell'ordine, che hanno avuto numerosi agenti feriti dagli ordigni incendiari lanciati dai dimostranti, i quali si sono abbandonati ai consueti gesti di teppismo contro auto in sosta, tutto travolgendo;

all'assalto al vicino Commissariato di pubblica sicurezza;

agli indiscriminati arresti che ne sono seguiti, senza che nessuna misura di prevenzione fosse stata concepita per evitare l'articolazione di una vera e propria guerriglia interna,

gli interroganti chiedono di conoscere:

l'esatta versione dei fatti, come di consueto travisati dalla stampa per motivi di aggressione politica;

quali provvedimenti sono stati adottati anche contro i responsabili di omissione di doveri d'ufficio;

se il Governo pensa che, nello stato di guerriglia in cui si trovano immerse le università italiane ed anche le scuole (dalle materne a quelle secondarie), si possa ritenere legittima ogni sperimentazione elettorale che si collochi in un quadro di violenza, di sopraffazione e di arbitrio, provocato anche da un vuoto di potere, causa determinante dei denunciati disordini che si profilano come attacchi all'autorità dello Stato.

(3 - 1497)

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Con riferimento:

agli scontri armati in corso in Eritrea, ed in particolare alla drammatica situazione in atto nella città di Asmara;

alle ciniche repressioni contro gli abitanti di villaggi indifesi;

alle confuse notizie circa carenza di acqua, di viveri e di assistenza alla popolazione;

alla comunità italiana, per la quale si appresterebbe (stando a notizie di giornali) un ponte aereo, onde favorirne l'evacuazione;

alla situazione di chi ha visto ogni suo bene ancora una volta irrimediabilmente perduto,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) l'atteggiamento dell'Italia di fronte all'incalzare degli avvenimenti;

2) quali passi diplomatici sono stati effettuati per la salvaguardia delle popolazioni e della comunità italiana;

3) nel doloroso ricordo degli italiani in Libia, quali provvedimenti sono stati presi o concepiti per accogliere in patria i profughi che hanno lasciato dietro le loro spalle ogni bene ed ogni speranza.

(3 - 1498)

NENCIONI, LA RUSSA, PISANÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Con riferimento:

agli episodi verificatisi all'Università cattolica di Milano, dove una radunata sediziosa ha impedito l'ingresso alla direzione di sede per la firma alla lista presentata a cura dell'« Unione anticomunista cristiana »;

alle dichiarazioni del rettore, secondo il quale « tutto si è svolto regolarmente », venendo meno al suo dovere ed alle sue funzioni,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo ritiene valido un riferimento elettorale le cui premesse sono state frustrate dall'arbitrio e dalla violenza, con la benedizione delle autorità, rettore compreso, addette alla tutela delle libertà costituzionali.

(3 - 1499)

ZICCARDI, PETRONE, CALIA, SCARPINNO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

1) che lo zuccherificio di Policoro attraversa un momento di grave crisi che può compromettere — insieme alla coltura della bietola nel metapontino ed in altre zone della Basilicata, della Puglia e della Calabria — l'occupazione fissa di circa 100 operai e tecnici, il lavoro stagionale per altri numerosi lavoratori e l'attività di molti autotrasportatori;

2) che detto zuccherificio è stato costruito con un forte contributo statale e sulla base di una previsione occupazionale mai raggiunta,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si intenda convocare sollecitamente una riunione con la Regione Basilicata e le organizzazioni sindacali, professionali e consortili per adottare gli urgenti e necessari provvedimenti onde assicurare continuità, allargamento e riorganizzazione aziendali allo zuccherificio, allo scopo di aumentare la occupazione e di incentivare la coltura della bietola, anche in relazione al fatto che l'Italia importa zucchero che notoriamente potrebbe essere prodotto in Italia.

(3 - 1500)

FERRALASCO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se risponde al vero la voce secondo la quale diverse aziende che svolgono lavori di montaggio e di manutenzione straordinaria in appalto presso stabilimenti del gruppo SIR a Cagliari e Porto Torres sarebbero state costrette, dalla stretta creditizia e dal ritardato pagamento del lavoro già eseguito

per la suddetta società, a sospendere le regolari retribuzioni ai propri dipendenti.

In caso affermativo, si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano prendere onde evitare ulteriori onerosi sacrifici alle maestranze.

(3 - 1501)

CALAMANDREI, PETRONE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — In relazione ai drammatici eventi dell'Asmara, si chiede di sapere come si provvede all'incolumità dei nostri connazionali ed alla cura dei loro interessi legittimi.

(3 - 1502)

LI VIGNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Si premette che, in data 5 febbraio 1975, il signor Antonio Galli, pensionato di 70 anni, è stato bloccato dalla Guardia di finanza al valico di Chiasso e gli sono stati sequestrati documenti comprovanti il versamento in banche svizzere di 1 miliardo e 150 milioni di lire.

L'interrogante chiede di conoscere la materia dei predetti documenti e, in particolare, se il versamento in oggetto è stato effettuato in banconote o mediante altri titoli di pagamento e, in quest'ultimo caso, a quali banche si riferiscono.

(3 - 1503)

FERMARIOELLO, VALENZA, ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — In considerazione della gravissima situazione che sta creandosi a Napoli e nel Mezzogiorno per effetto della crisi che investe, una dietro l'altra, una serie di aziende, con conseguenze preoccupanti sui livelli di occupazione, si chiede di sapere se il problema è stato portato all'esame del Governo e quali provvedimenti preordinati e coordinati si ritiene di dover assumere con urgenza per porre un freno alla spinta recessiva in atto, creando, nel contempo, le premesse per la ripresa economica e per nuove adeguate possibilità di lavoro.

(3 - 1504)

FERMARIOELLO, PIRASTU. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere se esiste un piano, concordato con le Regioni, che consenta la razionale utilizzazione dei 50 miliardi di lire che il CIPE ha deciso di spendere per la realizzazione di impianti sportivi nel Mezzogiorno, ovvero se, anche questa volta, si seguirà la logica della casualità imposta dalle pressioni clientelari.

(3 - 1505)

VENANZETTI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere le origini e le responsabilità dei gravi incidenti avvenuti all'Università di Roma ed i motivi dell'intervento indiscriminato delle forze dell'ordine.

L'interrogante chiede, inoltre, quali misure si intendano adottare per evitare il ripetersi di provocazioni antidemocratiche e per garantire il regolare svolgimento delle elezioni studentesche nell'ateneo romano, troppe volte oggetto di azioni violente da parte di gruppi eversivi di chiara ispirazione fascista.

(3 - 1506)

NOE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se non ritenga urgente, in vista dell'entrata in vigore dello stoccaggio del fabbisogno per 90 giorni di prodotti petroliferi, procedere ad una regolamentazione sullo stoccaggio sotterraneo che, come è noto, presenta notevoli vantaggi di carattere economico e di sicurezza, e ciò in conformità con quanto già fatto da altri Paesi europei.

(3 - 1507)

FERRALASCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali iniziative si intendano prendere per rimettere in esercizio l'arsenale della Marina militare di La Maddalena, da tempo bloccato nella sua attività.

In particolare, si vorrebbe sapere se, nel caso che il lavoro del suddetto arsenale sia da considerarsi superfluo nell'attuale situazione della Marina militare, si sono presi contatti con altri Ministeri, enti e società

perchè venga assicurata una nuova utilizzazione per usi civili dello stesso arsenale, considerando:

- 1) la dislocazione geografica favorevole;
- 2) l'elevata qualificazione delle forze di lavoro;
- 3) il disagio in cui viene a trovarsi la economia locale con la perdita di tale fonte di lavoro e di reddito.

(3 - 1508)

RICCI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Con riferimento alle decisioni ripetutamente assunte dal CIPE in ordine alla localizzazione di iniziative industriali nell'area di Napoli, di Caserta e di Avellino, nonchè all'annuncio che, da parte dello stesso CIPE, si sarebbe provveduto a creare fonti di occupazione anche per la provincia di Benevento, l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) quali iniziative di carattere industriale, di cui all'annuncio del CIPE, sono previste per la provincia di Benevento;
- 2) quali sono i tempi presumibili in cui le auspiccate iniziative potranno essere effettivamente deliberate;
- 3) quali decisioni sono state assunte per la collocazione nella Valle Telesina di un gruppo di aziende di ceramica, secondo le trattative intercorse tra la Cassa per il Mezzogiorno, l'IASM, operatori della Regione Emilia ed i Ministeri competenti.

In caso di risposta negativa ai quesiti formulati, l'interrogante desidera conoscere quali sono gli orientamenti del Governo in ordine alla funzione della provincia di Benevento nel contesto dello sviluppo economico della Campania e del Mezzogiorno.

(3 - 1509)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

RICCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga conforme a giustizia che i docenti di libere attività complementari abbiano un diverso trattamento — qualora vi sia disponibilità di ora-

rio — a seconda che insegnino in una o due scuole medie.

Ai sensi, infatti, dell'articolo 13 dell'ordinanza ministeriale 22 giugno 1974 possono essere assegnate 15 ore settimanali ai docenti in servizio nella medesima scuola e solo 10 ore settimanali ai docenti che insegnino in due scuole.

Tale disparità di trattamento è ingiusta per quattro motivi:

- 1) perchè premia, senza particolare giustificazione, i docenti che hanno già la fortuna di prestare servizio presso un'unica scuola;
- 2) perchè aggrava il disagio economico dei docenti chiamati ad insegnare in due sedi diverse;
- 3) perchè favorisce i nuovi aspiranti senza aver prima reso giustizia a quelli già in servizio;

4) perchè presume che, oltre le 10 ore, non sia compatibile l'osservanza dell'orario in più di due scuole, mentre di fatto tale compatibilità può sussistere, come nel caso dei docenti di libere attività presso le scuole medie di Castelvetro, Valfortore, Colle Sannita e Circello, in provincia di Benevento.

Si chiede, pertanto, un chiarimento che consenta una più equa applicazione della norma contenuta nell'articolo 13 dell'ordinanza ministeriale 22 giugno 1974.

(4 - 3956)

ROSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non intendano intervenire presso lo SCAU affinché interpreti l'articolo 19 della legge n. 457 dell'8 agosto 1972 in maniera da esonerare tutte le ditte coltivatrici dirette, comprese quelle pensionate, dal contributo alla cassa integrazione salari, nonchè dal « contributo Confagricoltura ».

Come è noto, la legge 8 agosto 1972, n. 457, istituendo in agricoltura la CIS, poneva a carico delle aziende agricole il relativo contributo, con esclusione « dei datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136 » (articolo 19).

Lo stesso SCAU, in adempimento della suddetta norma, con circolare n. 12 del 26 gennaio 1973, invitava gli Uffici provinciali a contrassegnare con la sigla CD, sugli elenchi matricola dell'esercizio 1973, le ditte coltivatrici dirette assoggettate all'obbligo dell'assicurazione malattia.

Tuttavia, come se non bastassero le difficoltà organizzative degli uffici nell'individuare tutte le ditte CD (e molte di esse sono tuttora tassate indebitamente), un'assurda interpretazione dell'articolo 19 ha condotto ad escludere dall'esenzione dai contributi CIS le ditte coltivatrici dirette pensionate. A queste, inoltre, è stato anche incredibilmente richiesto nel 1974 un « contributo Confagricoltura ».

Sono di palese evidenza l'illogicità e l'ingiustizia di simile interpretazione, onde appare necessario un intervento che valga a farla sollecitamente dismettere.

(4 - 3957)

ROSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali interventi intendono adottare per estendere a tutte le località dichiarate montane i benefici di esenzione dagli oneri sociali riflettenti i contributi agricoli unificati, e ciò a prescindere da ogni ingiustificabile limite altimetrico.

Come è noto, infatti, la legge 25 luglio 1952, n. 991, all'articolo 8, esonerava dal pagamento dei CAU quelle aziende ricadenti in comuni classificati montani dalla Commissione censuaria centrale nelle zone situate oltre i 700 metri sul livello del mare.

Tuttavia, l'articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, superava opportunamente ogni limite altimetrico, estendendo le esenzioni fiscali dell'articolo 8 della legge n. 991 a tutto il territorio dichiarato montano.

È avvenuto nella provincia di Bari che tale nuovo indirizzo normativo è stato fatto proprio, per quanto di rispettiva competenza, dall'Intendenza di finanza, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dalla Cassa mutua provinciale coldiretti, ma non dallo

SCAU, che si ostina in un'interpretazione assurdamente restrittiva dell'articolo 12 della legge n. 1102.

Tale situazione danneggia gravemente tutti i comuni murgiani di Acquaviva, Altamura, Andria, Bitonto, Cassano, Corato, Gioia del Colle, Gravina, Minervino, Noci, Santeramo, Spinazzola e Toritto, il cui territorio è riconosciuto montano con decreto-legge 2 settembre 1961 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e che, con legge regionale 5 settembre 1972, danno vita alla comunità montana della Murgia nord-occidentale ed a quella della Murgia sud-orientale.

L'assurdità della situazione è, del resto, confermata dallo stesso SCAU che, quando cura per conto della Cassa mutua coltivatori diretti la riscossione dei contributi assicurativi, opera la riduzione del 50 per cento dei contributi per tutte le ditte ricadenti nei territori dei suddetti comuni.

(4 - 3958)

ROSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritengano opportuno correggere il meccanismo di riscossione degli oneri sociali in agricoltura, sì da eliminare, specialmente nel Mezzogiorno, l'istituzione di fatto di un « ruolo provvisorio ».

La legge 11 marzo 1970, n. 83, ha stabilito che l'accertamento dell'occupazione agricola debba essere effettuato secondo l'anno solare, fermo restando il sistema di riscossione degli oneri sociali alle scadenze di agosto, ottobre e dicembre.

Tale nuovo sistema si è dimostrato ampiamente inadeguato, specialmente nel Mezzogiorno, essendo le tre scadenze suddette legate al sistema di accertamento secondo l'anno agrario.

Infatti, sulla base della circolare ministeriale n. 131159/16/355 del 9 maggio 1970, che sottolineava la dipendenza dell'imposizione contributiva « dalle giornate di effettiva occupazione accertate nell'anno precedente », lo SCAU, con propria circolare del 4 gennaio 1972, introduceva di fatto un « ruolo

lo provvisorio », prevedendo una determinazione provvisoria dei criteri di imposizione dei CAU, per i lavoratori avventizi ed assimilati, « sulla base delle giornate accertate nell'anno cui si riferisce l'imposizione contributiva ».

Da qui il grande disordine contributivo, specie per le imprese agricole meridionali, presso le quali i lavoratori agricoli sono nella grande maggioranza avventizi.

Il « ruolo provvisorio », inoltre, comporta un pagamento dei CAU in forma praticamente anticipata, con notevoli esposizioni creditizie delle imprese coltivatrici dirette nei confronti dello SCAU.

In effetti, il sistema prevede dei conguagli in favore delle aziende anticipatarie, ma tutto ciò, oltre ad essere motivo di notevolissime difficoltà organizzative, non elimina i gravi danni subiti dalle aziende agricole, sia sotto forma di lunghissimi ritardi nell'effettuazione dei rimborsi, sia sotto forma di svalutazione degli stessi, nonché di perdita di interessi, aggi esattoriali ed eventuali contributi, come i CAC, non proprio attinenti con i CAU.

Gli inconvenienti lamentati potrebbero essere, invece, corretti spostando di almeno 6 mesi le rate della riscossione, portandole cioè al 25 febbraio, al 25 aprile ed al 25 giugno dell'anno solare successivo a quello a cui si riferisce l'accertamento.

Si eliminerebbe così il « ruolo provvisorio », sostituito da quello principale, basato sulle giornate lavorative denunciate con le dichiarazioni trimestrali.

(4 - 3959)

MARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del comportamento dell'Ente autonomo acquedotto pugliese che, invece di operare per accelerare al massimo le procedure tecnico-burocratiche e l'esecuzione di opere idriche e fognanti ad esso affidate dallo Stato e dalla Regione Puglia, procede con esasperante lentezza, tanto da rendere difficile perfino la messa in funzione di opere faticosamente portate a termine, oltre che l'esecuzione di altre nuove regolarmente finanziate.

In particolare, l'interrogante denuncia l'assurda situazione creatasi nel comune di Spinazzola, ove:

a) i lavori per la costruzione di un serbatoio pensile, iniziati nel luglio 1970, furono ultimati dall'impresa appaltatrice nel 1973, ma, per inerzia dell'Ente, solo nel settembre del 1974 il predetto serbatoio è entrato in funzione e tuttavia non può ancora alimentare tutte le zone dell'abitato a cui era destinato a causa di alcune perdite verificatesi nella condotta idrica ed in conseguenza dell'irresponsabile atteggiamento dell'EAAP che, per poco più di 300.000 lire di spesa occorrente per eliminare l'inconveniente, non esegue le necessarie riparazioni ed impedisce, di fatto, l'erogazione dell'acqua a buona parte della popolazione;

b) i finanziamenti per nuove opere idriche fognanti per un complesso di 300 milioni di lire disponibili da anni non vengono utilizzati in quanto il predetto Ente — a cui sono affidate in esclusiva tali opere — malgrado le ripetute sollecitazioni e proteste, non ha ancora realizzato i relativi progetti, con grave pregiudizio per l'igiene pubblica e per il compimento stesso delle opere finanziate, poichè dopo tanti anni l'aumento dei costi rende necessari altri stanziamenti aggiuntivi di difficile reperimento.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere se il Ministro condivide o giustifica tale riprovevole stato di cose e quali interventi intende effettuare per rimuovere le inconcepibili pigrizie dell'Ente autonomo acquedotto pugliese e le conseguenti difficoltà che, con un certo andazzo di cose, esso crea non solo nel comune di Spinazzola, ma in tutto il territorio di sua competenza.

(4 - 3960)

FERMARIELLO, PAPA. — *Al Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere:

se hanno invitato la Soprintendenza ai monumenti per la Campania a mettere in atto tutti i provvedimenti idonei a fermare le orrende opere di urbanizzazione che una società speculatrice sta realizzando abusiva-

mente nel parco della Villa Paratore, che costituisce l'ultimo lembo verde di Posillipo;

se, nel contempo, hanno denunciato il fatto all'autorità giudiziaria.

(4 - 3961)

GIOVANNETTI, CALAMANDREI, MERZARIO, CANETTI, BACICCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

i motivi che sono alla base dell'agitazione dei maestri italiani che insegnano all'estero nei corsi per i figli degli emigrati, agitazione che ha condotto quei lavoratori, nel Belgio, ad occupare alcune sedi consolari;

se una delle cause è da ricercarsi nel ritardo registratosi nella corresponsione dei miglioramenti economici;

quali provvedimenti intende assumere il Ministro per definire lo *status* dei maestri italiani all'estero.

(4 - 3962)

ALBARELLO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intendono intervenire per ottenere l'assegnazione di un congruo quantitativo di melassi che, con il processo di baritazione, possa essere trasformato in zucchero allo zuccherificio di Legnago (Verona).

L'interrogante chiede, altresì, che l'intera situazione economica di Legnago sia sottoposta ad attento esame, al fine di evitare una crisi ancora più grave di quella in cui versa attualmente.

(4 - 3963)

RICCI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Con riferimento a precedente interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 4459 del 22 gennaio 1971 ed alla risposta del Ministero della pubblica istruzione, si chiede di conoscere se il Ministero di nuova costituzione intenda disporre per la continuazione dei lavori di scavo nella zona archeologica di Telesia, in provincia di Benevento, e per la conservazione e valorizzazione dei reperti della necropoli romana e preromana.

Si chiede, inoltre, di conoscere lo stato attuale della pratica per la costruzione dell'*Antiquarium* nel comune di San Salvatore Telesino.

(4 - 3964)

PELLEGRINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, della pubblica istruzione e della marina mercantile.* — Per sapere se non ritengano di disporre l'istituzione di un Centro di biologia marina a Trapani, come auspicato da notevoli forze culturali e da imprenditori del mare, al fine di intraprendere un intenso programma di ricerche per lo sfruttamento di risorse marine in una provincia in cui la pesca è largamente esercitata e costituisce, con i marmi ed il vino, importante fonte di reddito della sua economia e dove esistono zone certamente votate alla maricoltura, come lo Stagnone di Marsala.

Il Centro di biologia marina, con la sua attività scientifica e culturale, mentre solleciterebbe la soluzione di problemi di razionalizzazione della pesca, potrebbe creare le condizioni per il suo sviluppo, con adeguate iniziative per il ripopolamento di alcune zone marine, la protezione di alcune specie, l'impostazione per la creazione di fattorie ittiche e la lotta contro l'inquinamento.

(4 - 3965)

TEDESCHI Mario. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni statali e delle finanze* — Con riferimento alle notizie stampa relative all'acquisto da parte dell'EGAM di un terzo della « Villain e Fassio », allo scopo, ufficialmente dichiarato, di « coordinarsi » con quella flotta;

considerato che tale operazione appare in netto contrasto con quanto appena deciso in Parlamento circa la riorganizzazione della flotta di Stato;

considerato, altresì, che l'EGAM, ente sostenuto dal denaro pubblico, spenderà in tale operazione, sempre secondo le comunicazioni ufficiali, almeno 60 miliardi di lire;

considerato, infine, che gli armatori Fasio hanno fra le loro attività anche quella editoriale,

l'interrogante chiede di sapere:

1) chi abbia autorizzato l'operazione;

2) se l'operazione non sia stata concepita e realizzata, in realtà, al solo scopo di avere sottomano un'impresa editoriale che ha già due quotidiani e che potrebbe estendere la sua presenza a Torino, realizzando così un'aspirazione antistituzionale dello EGAM, assai cara ai « padrini » politici dell'Ente.

(4 - 3966)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

A R N O N E , Segretario:

n. 3 - 0635 dei senatori Pecchioli, Vignolo ed altri, al Ministro dei trasporti.

Ordine del giorno

per la seduta di venerdì 7 febbraio 1975

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 7 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze relative alla politica agricola comunitaria.

INTERPELLANZE ALL'ORDINE DEL GIORNO:

CIPOLLA, COLAJANNI, CALAMANDREI, DEL PACE, LI VIGNI, ARTIOLI, BACICCHI, ZAVATTINI, FABBRINI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro senza portafoglio per le regioni.* — Per conoscere:

1) a quanto ammontano i pagamenti effettuati dal nostro Paese alla CEE a saldo

della differenza fra le spese effettuate a favore della nostra agricoltura ed i contributi dovuti al FEOGA: in particolare, si intende sapere a quanto ammonta il saldo negativo per il 1974 e se sono state effettuate previsioni per il 1975 in base al bilancio della Comunità, recentemente approvato, ed alle proposte di nuovi prezzi agricoli avanzate dalla Commissione esecutiva;

2) quale azione il Governo italiano intende svolgere a salvaguardia, oltre che della nostra agricoltura, della nostra economia e della nostra bilancia dei pagamenti, per modificare radicalmente la politica agricola di mercato: essa, da un lato, discrimina le nostre esportazioni agricole (ortofrutticole e viticole) e, dall'altro, ci costringe a pagare ai costi più alti del mercato mondiale i prodotti dell'allevamento che costituiscono l'aliquota di gran lunga maggiore delle nostre importazioni alimentari. Rilevata la esigenza di introdurre, a difesa del reddito dei coltivatori, un efficiente sistema d'integrazione diretta che tenga conto delle diversità esistenti tra le varie zone della Comunità, si chiede se il Governo ha valutato, nel suo complesso, i riflessi degli aumenti dei prezzi proposti dalla Commissione esecutiva sul costo della vita, sulla bilancia dei pagamenti e dei nostri conti di dare ed avere con il FEOGA, nonché sull'effettiva loro efficacia nei confronti dei produttori agricoli italiani;

3) quali iniziative il Governo italiano intende adottare per porre fine (specie dopo le procedure iniziate dalla Commissione esecutiva di Bruxelles contro le leggi regionali di Lazio, Lombardia, Trentino, Puglie, Toscana, Sicilia, Calabria, Liguria e Campania a favore della zootecnia, in crisi, tra l'altro, a causa della politica comunitaria) all'incredibile, e purtroppo finora tollerata, pretesa della burocrazia comunitaria di impedire l'adozione di misure democraticamente elaborate in vista di situazioni particolari di crisi e di deficienze ambientali e strutturali.

Si chiede una risposta urgente, anche in considerazione della prossima ripresa (il 10 febbraio 1975) delle trattative in sede comunitaria sulla proposta della Commissio-

ne esecutiva in materia di prezzi agricoli, di montanti compensativi e di altri provvedimenti connessi.

(2-0373)

BALBO, BROSIO. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro senza portafoglio per le regioni.* — Premesso:

che il problema dei prezzi comunitari agricoli è complicato dalle vicende monetarie dei diversi Paesi della CEE e che il correttivo dei montanti compensativi ha peggiorato le cose penalizzando i Paesi più deboli, l'Italia in prima linea, e consentendo di fatto una notevole distorsione delle regole comunitarie in fatto di concorrenza;

che tale distorsione non si elimina con misure protezionistiche o addirittura autarchiche, ma si risolve, invece, con il ritorno ad una corretta impostazione comunitaria dalla quale un po' tutti i Paesi membri si sono distaccati, con il rischio di ripiombare nei sacri egoismi nazionali che significano miseria ed arretramento dalle posizioni raggiunte negli ultimi lustri;

che l'importanza di tale accesa discussione sui prezzi agricoli per la prossima campagna di commercializzazione assume un valore che va al di là del più importante argomento specifico in discussione: è, in altri termini, un'occasione da non perdere per riconsiderare *in toto* la politica agricola comune ed adeguare ad essa la politica commerciale della CEE,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

la posizione che intende sostenere la delegazione italiana in sede comunitaria, nelle prossime discussioni sui prezzi dei prodotti agricoli per la prossima campagna di commercializzazione, in difesa dell'agricoltura italiana che, per le note vicende inflazionistiche, registra una situazione delle quotazioni alla produzione veramente disastrosa per gli agricoltori, specie in alcuni settori, primo tra i quali quello della zootecnia;

quali iniziative intende prendere l'Italia per eliminare il sistema dei montanti com-

pensativi e reintrodurre, quindi, un'unità di conto veramente comune a tutti i Paesi membri;

quale linea l'Italia intende seguire per conseguire una valida difesa dei settori agricoli (vitivinicolo, ortofrutticolo, olivicolo) minacciati dall'ingresso nei Paesi comunitari dei prodotti provenienti dai Paesi del Bacino del Mediterraneo per effetto delle notevoli concessioni che la CEE intende accordare ad essi nel quadro della politica verso i Paesi mediterranei.

(2-0375)

ROSSI DORIA, BUCCINI, TORTORA, ARFÈ, ZUCCALA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri.* — Per conoscere:

1) le prospettive e la valutazione della azione in corso a Bruxelles per la revisione dei prezzi agricoli, nonché degli effetti che essa potrà esercitare sulla generale situazione economica del Paese, ed in particolare su quella delle imprese agricole;

2) l'atteggiamento che il Governo intende assumere e l'azione che intende svolgere in relazione alla generale revisione della politica agricola comunitaria, della cui necessità ed urgenza si sono già dichiarati convinti alcuni dei principali Paesi della Comunità, che hanno presentato proposte al riguardo;

3) l'azione che il Governo si propone di svolgere per la regolazione interna dei mercati interessanti l'agricoltura, nei quali, da un lato, si sono verificati e tuttora si verificano molteplici operazioni a carattere speculativo e, dall'altro (per il più cospicuo aumento dei prezzi dei mezzi di produzione rispetto a quelli dei prodotti agricoli), è stato gravemente compromesso per gli agricoltori il rapporto costi-ricavi;

4) l'azione predisposta ed i mezzi finanziari stanziati per superare i gravi ritardi del Paese nei riguardi sia dell'applicazione delle direttive comunitarie sulla politica delle strutture agricole, sia dell'attuazione della politica comunitaria regionale, secondo i giu-

sti intendimenti che ne hanno ispirato la elaborazione e consentito un primo modesto avvio con l'istituzione del fondo regionale europeo.

(2 - 0377)

BOANO, COLLESELLI, DE MARZI, BENAGLIA, CACCHIOLI, CASSARINO, CURATOLO, MARTINA, MAZZOLI, TIRIOLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Considerate le indicazioni emerse dal dibattito svoltosi alla Commissione agricoltura sulle comunicazioni del Ministro in merito ai problemi della politica agricola comunitaria;

visto il testo delle proposte della Commissione delle Comunità europee per la fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli per la campagna 1975-76;

rilevata la loro scarsa incidenza e, per alcuni aspetti, il loro contrastare con quella esigenza di equilibrata revisione della politica agricola comunitaria da molte parti ribadita;

considerato che l'azione comunitaria — imperniata finora prevalentemente sulla politica dei prezzi a scapito degli interventi nel settore delle strutture — non ha corrisposto alle preminenti esigenze dell'agricoltura italiana, nella quale rivestono marcata priorità i problemi di riorganizzazione strutturale,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali misure il Ministro intenda adottare per realizzare, in sede comunitaria, il miglioramento del reddito degli agricoltori attraverso una pluralità di interventi che perseguano:

a) la devoluzione effettiva dei benefici degli aumenti dei prezzi ai produttori agricoli, tenendo conto dei costi di produzione, specie in riferimento ai prezzi dei mezzi tecnici acquistati dagli agricoltori ed al costo del credito agrario;

b) una progressiva inversione dell'attuale rapporto tra politica dei prezzi e politica delle strutture, da tradursi innanzitutto in una sostanziale riduzione dell'attuale squilibrio finanziario tra gli interventi del FEOGA-garanzia e quelli della Sezione orientamento;

c) l'adozione, a titolo complementare, di misure dirette di sostegno dei redditi agricoli, sia con apporti diretti a favore degli agricoltori operanti in zone e situazioni sfavorevoli, sia accentuando l'impegno nell'attuazione delle politiche complementari (regionale, sociale, eccetera);

d) un'efficace e rigorosa difesa dei prodotti tipici dell'area meridionale della Comunità, organizzando i rapporti commerciali con l'area esterna, nel senso di meglio garantire all'agricoltura meridionale le condizioni per favorire le specializzazioni ad essa congeniali e per consentire la naturale complementarietà delle produzioni mediterranee (vino, ortofrutticoli) nei confronti della produzione degli altri Paesi membri;

e) l'attribuzione ai coltivatori, singoli o associati, di un reale potere contrattuale, attraverso la riforma delle strutture di mercato, il sostegno alle associazioni dei produttori (sollecitando, a tal fine, l'immediata emanazione della Direttiva in elaborazione per tutti i settori) e l'istituzione di un sistema contrattuale interprofessionale per la commercializzazione dei prodotti agricoli;

f) l'orientamento della Commissione quanto all'aumento differenziato dei prezzi in rispondenza al diverso tasso d'inflazione dei vari Paesi membri, come proposta che tenda, sebbene soltanto gradualmente, alla abolizione del sistema dei montanti compensativi;

g) il mantenimento delle integrazioni per il grano duro e l'olio d'oliva al livello richiesto dall'evoluzione dei costi di produzione, acconsentendo all'instaurazione di un sistema di erogazione che offra le migliori garanzie di trasparenza e di funzionalità;

h) per quanto riguarda la gerarchia dei prezzi proposta dalla Commissione, un contenimento degli aumenti nel settore dei cereali foraggeri e del latte, elevando, per contro, le percentuali di aumento proposte per gli ortofrutticoli, il vino ed il riso;

i) per la carne bovina, misure atte a rendere reale, generalizzata e tempestiva la corresponsione del prezzo d'intervento, anche attraverso l'istituzione di un premio comunitario agli allevatori, atto a colmare la diffe-

renza fra il prezzo di mercato percepito e quello garantito d'intervento;

l) l'aumento del 16 per cento per la barbabietola da zucchero, proposto dalla Commissione in due tempi, che abbia invece decorso in un'unica soluzione dal 1° luglio 1975;

m) un consuntivo dei risultati della politica agricola comune, per riscontrare se ed in che misura i suoi orientamenti ed i suoi strumenti abbiano contribuito al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 39 del Trattato di Roma, formulando in tal senso delle proposte sistematiche di verifica, ispirandosi alle finalità richiamate nell'enunciato di detto articolo;

n) in sede di Consiglio dei ministri della Comunità, le opportune intese operative con quei Paesi membri che hanno più volte ribadito la necessità di riconsiderare gli orientamenti e gli strumenti della politica agricola comune;

o) la costituzione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di una *équipe* tecnica di studio e di proposte che avvalorino, con il suo apporto tecnico, le tesi delle nostre delegazioni operanti, ai vari livelli, nelle istituzioni comunitarie.

(2 - 0378)

CIFARELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale azione il Governo italiano stia ponendo in essere per la tutela degli interessi italiani nell'ambito della politica agricola comunitaria, dato che la crisi monetaria e la situazione dei prezzi dei prodotti agricoli sui mercati extra-comunitari hanno, da lungo tempo ormai, messo in forse i presupposti stessi della politica agricola della CEE.

Mentre troppo è in ritardo in Italia l'attuazione normativa delle vigenti direttive CEE attinenti alle strutture agrarie, va sottolineata l'esigenza di adottare un efficiente sistema di integrazione dei redditi, specialmente dei piccoli e medi agricoltori, con riferimento, in particolar modo, alla zootecnia ed alla produzione ortofrutticola.

Le iniziative nazionali italiane e quelle di varie Regioni evidenziano la necessità di un

rinnovamento della politica agricola comunitaria, non essendo valido lo statico punto di vista della contraddizione o meno con le regole di un unico mercato agrario, che per note vicende è largamente in crisi.

(2 - 0380)

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANO, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Con riferimento alle indicazioni emerse dal dibattito svoltosi alla Commissione agricoltura sulle comunicazioni del Ministro sui problemi della politica agricola comunitaria;

dato che la Commissione delle Comunità europee ha formulato delle concrete proposte per la fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli per la campagna 1975-76;

rilevata la loro scarsa aderenza alla realtà ed il loro contrastare con la necessità di revisione della politica agricola comunitaria richiesta dalla Destra nazionale;

considerato che la sola politica dei prezzi a scapito degli interventi nel settore delle strutture non ha favorito, anzi ha danneggiato, l'agricoltura italiana, nella quale sono prioritari i problemi di riorganizzazione strutturale;

gli interpellanti chiedono di conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Governo per l'incentivazione dell'agricoltura in genere e per il miglioramento del reddito degli agricoltori.

(2 - 0381)

PORRO, TEDESCHI Franco. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.* — Considerate le comunicazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e la discussione svoltasi in Commissione agricoltura, nonché le proposte della Commissione agricoltura della Comunità europea sui

391^a SEDUTA (*pomerid.*)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

6 FEBBRAIO 1975

prezzi della nuova annata agricola, gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) l'opinione del Governo circa gli effetti che quei provvedimenti avranno sulla bilancia dei pagamenti e sul reddito agricolo complessivo del nostro Paese;

2) quale pluralità di interventi e di misure è prevista a sostegno dei redditi agricoli delle zone meno favorite e per una politica delle strutture, politica che appare come di generale revisione degli indirizzi comunitari, per la quale è acquisito il sostegno dei principali Paesi della Comunità;

3) se, in sede di Consiglio dei ministri della Comunità, sono state raggiunte intese fra il nostro Paese ed altri membri sulla necessità di una revisione degli strumenti e degli orientamenti della politica agricola comunitaria.

(2 - 0384)

La seduta è tolta (*ore 20,20*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari